

TITOLO III

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 587 – Testamento

[1] Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

[2] Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

commento di Vincenzo Cuffaro

Sommario: **1.** La definizione normativa. - **2.** Il testamento nella teoria del negozio. - **3.** Criteri di individuazione dei caratteri propri del testamento. - **4.** Il testamento come atto di ultima volontà. - **5.** Il testamento come atto revocabile. - **6.** Il testamento come atto unilaterale, unipersonale, non recettizio. - **7.** Il testamento come atto formale e unipersonale. - **8.** Tipicità e atipicità delle disposizioni testamentarie. - **9.** Le disposizioni di contenuto patrimoniale. - **10.** Le disposizioni di carattere non patrimoniale.

1. La definizione normativa

Nella disposizione che apre il Titolo III, dedicato alle successioni testamentarie, la rubrica dell'art. 587 c.c. reca il termine testamento, mentre la norma detta la definizione dell'atto.

È così interessante notare che se il legislatore del codice non ha seguito in questa materia la scelta lessicale che, ad esempio nel Libro IV, espone in apertura della relativa disciplina la nozione del singolo contratto, la lettera del 1° co. dell'art. 587 c.c. consente di ricavare la definizione ed insieme di individuare con sufficiente approssimazione quelli che sono i caratteri propri dell'atto. Lettura resa più agevole dal necessario confronto con le varie formulazioni della disposizione che hanno preceduto quella attuale.

Art. 587*Libro II - Titolo III: Delle successioni testamentarie*

Sembra utile, in tale prospettiva, ricordare innanzi tutto i precedenti del testo normativo consegnato nell'attuale art. 587 c.c.

Vengono allora in considerazione: la definizione di testamento dettata nell'art. 759 c.c. 1865: «un atto revocabile, col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse a favore di una o più persone»; la formula prevista nell'art. 140 del progetto preliminare, secondo la quale: «il testamento è un atto revocabile, con cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la morte, sia mediante disposizioni riguardanti tutte o parte delle proprie sostanze, sia mediante disposizioni non patrimoniali che abbiano carattere giuridico»¹; ancora l'altra, contenuta nell'art. 130 del progetto definitivo, dove «il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. – Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che possono essere contenute nel testamento, conservano la loro efficacia anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale»²; quindi, il testo definitivo del libro delle successioni, nel quale, all'art. 133 del progetto preliminare, «il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. – Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia anche se nell'atto mancano disposizioni di carattere patrimoniale»³; infine, il testo attuale, adottato

¹ Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione per il codice civile, terzo libro, *Progetto e relazione*, 23.3.1936, Roma, 1936. Si legge nella relazione di Ludovico Barassi, *ivi*, 34: «l'art. 140 del progetto risolve il dubbio determinato dalla formulazione incompleta dell'art. 759 che allude alle disposizioni di carattere patrimoniale come contenuto fisionomico del testamento»; ancora: «ad evitare che, con una interpretazione troppo lata, si ritenga sufficiente una volontà ultima che come tale, cioè per il tempo dopo la morte, detti disposizioni di carattere puramente morale o affettivo – per quanto in fondo non ve ne sarebbe bisogno, perché il testamento, come negozio giuridico, non può avere appunto che un contenuto giuridicamente rilevante – si è meglio specificato, ammettendo accanto alle disposizioni riguardanti tutte o parte delle sostanze, che è il caso normale, anche disposizioni non patrimoniali, purché abbiano carattere giuridico».

² Nella *Relazione del Guardasigilli*, n. 109, vi è il rilievo che la definizione adottata nel progetto preliminare «ponendo, per così dire, sullo stesso piano le disposizioni patrimoniali e quelle non patrimoniali, rendesse meno limpida la nozione del testamento, che nella concezione tradizionale e nella pratica applicazione ha per contenuto l'attribuzione dei beni e solo accidentalmente contiene manifestazioni di volontà dirette ad altri fini».

³ Nella *Relazione ministeriale* che accompagna il testo, n. 61, si sottolinea: «la regola del 2° comma non annulla quella del primo, ma costituisce della stessa solo un'attenuazione, giustificata dall'esigenza pratica di riconoscere giuridica efficacia a talune disposizioni non patrimoniali, rivestite della forma testamentaria, anche se l'atto manchi di contenuto patrimoniale. Ho avuto cura, ad ogni modo, di far risultare più chiaramente dalla formula del

all'esito del lavoro di unificazione dei vari libri del codice, dove la riformulazione 2° co., con l'opportuno affinamento lessicale⁴, testimonia una sensibilità che nel tempo presente suscita ammirato stupore.

È sembrato utile ricordare le diverse proposizioni dalle quali è scaturito il testo vigente in quanto già ad una prima lettura risulta evidente che, al di là dell'avvertita esigenza di considerare quale possibile contenuto del testamento anche disposizioni non patrimoniali e di precisarne il valore, i caratteri propri dell'atto sembrano effettivamente fuori discussione, poiché da un lato appaiono legati ad una tradizione di pensiero e ad una disciplina fortemente radicate sul piano sociale, dall'altro sono frutto di una raffinata e risalente elaborazione sul piano tecnico⁵.

Costante è, infatti, nelle formulazioni sopra ricordate, il richiamo ai caratteri della revocabilità, della unilateralità, della patrimonialità, così come costante è il riferimento al «tempo in cui avrà cessato di vivere» l'autore dell'atto, quale momento rispetto al quale, ed in funzione del quale, l'atto è predisposto⁶, mentre sicuramente apprezzabile è il già ricordato lavoro di affinamento lessicale cui il testo è stato sottoposto. Salvo tornare nel prosieguo sui singoli punti, può fin da ora essere segnalato che mentre rispetto alla previsione dell'art. 759 c.c. 1865, il dettato dell'art. 587, 1° co., c.c. non ripete il riferimento ai destinatari dell'atto di disposizione⁷, nelle varie proposte di formulazione dell'articolo succedutesi sino all'adozione del testo vigente da un lato è venuto meno il richiamo alla dichiarazione di volontà, risultando piuttosto posto l'accento sul contenuto di disposizione dei beni, dall'altro ha trovato persuasiva espressione normativa la considerazione

2° comma dell'art. 133 che hanno efficacia soltanto quei negozi che la legge consente di compiere nella forma testamentaria. In tal modo, il campo dell'applicazione della norma resta più nettamente delimitato».

⁴ Dalla *Relazione ministeriale sul codice unificato*, n. 285, è chiarita l'opportunità di specificare che «in mancanza di disposizioni patrimoniali si può parlare di atto rivestito delle forme testamentarie, ma non di testamento».

⁵ Un'attenta e puntuale ricognizione dell'*iter* che ha condotto all'adozione del testo attuale delle norme del codice in materia, può leggersi in GANGI C., *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Milano, 1947, 22 ss.; cfr. altresì CICU, *Il testamento*, Milano, 1955, 5 ss.

⁶ Cfr. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, 40: «Atto *mortis causa* è l'atto che ha a proprio contenuto il regolamento di una situazione rilevante giuridicamente dopo la morte del suo autore».

⁷ Il carattere attributivo della disposizione testamentaria, esplicito nella disciplina del codice del 1865, aveva indotto allora a far ritenere invalido il testamento che non contenesse tale attribuzione, così AZZARITI GIU., *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982, 371.

delle disposizioni di carattere non patrimoniale che ora non soltanto sono espressamente previste quale possibile contenuto dell'atto, accanto alle disposizioni di carattere patrimoniale, ma per le quali è altresì prevista un'autonoma efficacia indipendentemente da (e pur in assenza di) queste ultime, con la precisazione che in tal senso è solo richiesta la manifestazione in un atto che abbia la forma del testamento.

Certo, quando si mettano a confronto la definizione di testamento dettata nel 1° co. dell'art. 587 c.c., con la previsione del 2° co. della medesima disposizione, è possibile rilevare che la norma non segna un ambito omogeneo, giacché mentre il 1° co. svolge un ruolo qualificatorio della fattispecie, ricognitivo dei principali requisiti che caratterizzano l'atto dal punto di vista della struttura, il 2° co. per un verso ha riguardo al possibile ed eventuale contenuto del testamento, ma per altro verso concerne atti diversi, che in tanto hanno autonoma rilevanza in quanto mutuino dal testamento la forma necessaria (o, meglio, le varie forme prescritte: art. 601 c.c.). Ne risulta confermato, in tale prospettiva, e proprio alla luce della perspicuità tecnica del dettato del 2° co., il carattere necessariamente patrimoniale dell'atto che, altrimenti, ove manchino del tutto disposizioni di contenuto patrimoniale, è forse superfluo, se non scorretto, qualificare testamento, a meno di non voler usare il termine come formula breve che rinvia esclusivamente al modo peculiare di manifestazione dell'intento⁸.

Così, proprio l'esplicito richiamo, nel dettato della norma, all'«atto che ha la forma del testamento», consente di ricordare quella lettura della disposizione diretta a distinguere dal testamento in senso sostanziale, cui ha riguardo il 1° co. dell'art. 587 c.c., il testamento in senso formale, menzionato nel 2° comma⁹. Tale precisazione consente anche di dar conto del diverso rilievo che nella disciplina concreta assumono le singole disposizioni testamentarie, in funzione del contenuto effettivo di ciascuna, rispetto ad una ipotetica unitarietà dell'atto.

⁸ Il profilo era già stato sottolineato da chi scrive – CUFFARO, *Il testamento in generale: caratteri e contenuto*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, 727 ss., spec. 730. Cfr., TATARANO M.C., *Il testamento*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2002, 27; DELLE MONACHE, *Testamento disposizioni generali*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2005, 116; BONILINI, *Il negozio testamentario*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 21.

⁹ La distinzione è prospettata da GANGI C., *op. cit.*, 28; *contra*, CICU, *op. cit.*, 10, sul presupposto dell'esclusiva assimilazione del concetto di testamento a quello di atto di ultima volontà; ma a quest'ultimo riguardo v. i persuasivi rilievi di GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 318. In una prospettiva critica v. invece LIPARI N., *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1965, 62.

Deve, infatti, essere ricordato che nella disciplina del codice, e non solo nel 2° co. dell'art. 587¹⁰, è ricorrente il riferimento alle “disposizioni testamentarie” e che proprio tali dati testuali hanno, da un lato, condotto a sottolineare che «l'atto contiene disposizioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali valutabile di per sé, e talvolta invalida o inefficace senza che ciò di necessità reagisca sull'intero testamento», rimarcando che «l'autonomia delle singole disposizioni testamentarie si rivela ancor più chiara quando la successione della persona sia regolata da più testamenti fatti in momenti diversi»¹¹; dall'altro, indotto a segnalare in chiave critica il rapporto tra disposizione testamentaria e testamento¹² in una prospettiva che ha comunque riguardo alla possibile qualificazione dell'atto come negozio giuridico.

Su tale profilo occorre, dunque, fermarsi brevemente.

2. Il testamento nella teoria del negozio

Il dibattito sul negozio giuridico, superata la risalente polemica tra teoria volontaristica e teoria precettiva, ha ripreso vigore con varietà di toni e di accenti dei quali, in questa sede, sarebbe troppo lungo riferire¹³. Piuttosto sembra utile ricordare in che modo il dibattito ha riguardato il tema del testamento, poiché in una prospettiva minimale, qual è quella diretta a segnare soltanto i caratteri ed il contenuto dell'atto, il prendere partito a favore della natura negoziale o meno del testamento non soltanto può apparire superfluo, là dove il discorso finirebbe inevitabilmente per appiattirsi sugli argomenti rispettivamente adottati, ma soprattutto risulterebbe fuorviante, poiché i profili sui quali dovrà svolgersi la successiva indagine non sono in buona misura toccati da una discussione che si svolge esclusivamente sul piano di una sistematica dei concetti di teoria generale.

La qualificazione del testamento come negozio giuridico, in una concezione unitaria della figura che mette in evidenza il profilo *mortis causa*

¹⁰ Cfr. gli artt. 590, 596, 597, 598, 599, 600 (abr.), 624 ss., 633 ss. c.c. Per una più ampia disamina v. BIN M., *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966, 238 ss.

¹¹ Così RESCIGNO P., *Manuale del diritto privato italiano*, 7^a ed., Napoli, 1986, 588.

¹² Cfr. LIPARI N., *op. cit.*, 70 ss.

¹³ Quale indicazione sommaria ma emblematica può rinviarsi a due delle voci dedicate al *Negozio giuridico* nell'*Enciclopedia del Diritto*: rispettivamente di GALGANO, *Premesse problematiche e dottrine generali*, XXVII, Milano, 1977, 932 ss., e di MIRABELLI G., *Negozio giuridico (teoria del)*, XXVIII, Milano, 1978, 1 ss. Per una recente analisi del tema, v. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, Napoli, 2000.

dell'atto, è opinione diffusa¹⁴, ma la pluralità dei riferimenti non può ignorare come sovente l'analisi presenti tratti affatto caratteristici. Così quando si segnala che «il testamento è atto che può contenere disposizioni svariate, ciascuna delle quali ha valore di negozio a sé stante (...) più che come unico negozio, si configura come una forma atta ad accogliere una pluralità di negozi a causa di morte»¹⁵, o, ancora, sul rilievo che ogni negozio tipico è individuato da una propria causa, si afferma che «il testamento, come tale, non è un negozio tipico, giacché ad esso non corrisponde una causa unica. Abbiamo piuttosto una varietà di cause, quante sono le singole disposizioni che la legge consente al testatore, alle quali per ciascuna corrisponde una causa tipica» per concludere che «il testamento non è unico negozio giuridico ma una somma di negozi *mortis causa*, variabile ad arbitrio del disponente»¹⁶, ovvero, ma secondo una medesima direttrice, si distingue nell'analisi del testamento la duplice considerazione del documento e del negozio¹⁷.

Ma, al di là di tali profili¹⁸, una più radicale area di riflessioni tocca la qualificazione negoziale dell'atto. Ciò avviene segnatamente quando, muovendo dalla considerazione della peculiarità del momento ermeneutico, si mostra come sia affrettata un'acritica assimilazione tra contratto e testamento nella prospettiva di una teoria unitaria del negozio¹⁹; ancora, si pone in luce come i principi di autonomia contrattuale per ciò che concerne il profilo del tipo e l'altro, coerente, della rilevanza dell'interesse meritevole di tutela, non abbiano ragione di porsi rispetto al testamento²⁰; infine, si sottolinea la necessità di un superamento del riferimento alla categoria generale del negozio poiché, rispetto alla fattispecie testamentaria, dovrebbe constatarsi «la significativa scissione (...) tra il momento in cui il soggetto plasma un deter-

¹⁴ V. DE RUGGIERO, MAROI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1950, I, 99; STOLFI G., *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947, 45; GANCI C., *op. cit.*, 32. In argomento v. ora TATARANO M.C., *op. cit.*, 24 ss.; BONILINI, *op. cit.*, 11.

¹⁵ È il rilievo di BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. 2^a ed., Torino, 1952, 319.

¹⁶ COSÌ BIONDI B., *Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico*, in *Foro it.*, 1949, I, 566 ss.

¹⁷ Cfr. CICU, *op. cit.*, 33 s., 103 ss.; CRISCUOLI G., *Il testamento*, Padova, 1995, 9; cfr. TATARANO M.C., *op. cit.*, 27 ss.

¹⁸ Che pure trovano eco nella giurisprudenza ricordata da GALGANO, *op. cit.*, 253.

¹⁹ V. RESCIGNO P., *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, *passim* ma spec. 146 ss.; 181 ss. e, riassuntivamente 200 ss.

²⁰ V. FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 64, pur senza «contestare l'utilità di far riferimento al concetto di negozio giuridico (...) considerato come figura generale, o meglio, come categoria scientifica», *ivi*, 64. Su tale profilo l'Autore è tornato successivamente in *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, 2^a ed., Rimini, 1989, 94.

minato contenuto in vista di determinati effetti e quello in cui l'ordinamento assume l'esistenza di un contenuto a presupposto di certi effetti»²¹.

L'analisi delle differenti precisazioni e prese di posizione sull'argomento potrebbe continuare²² ma sembra più utile segnalare che, seguendo una diversa traiettoria, si è fatto riferimento all'atto di ultima volontà come unica specie di negozio a causa di morte, precisando il rapporto di *genus ad speciem* tra atto *mortis causa* ed atto di ultima volontà²³ e compiendo una rigorosa indagine anche in ordine a quel contenuto che, con felice scelta lessicale, viene qualificato atipico.

Riflessione, questa sul rilievo che ha il testamento come atto *mortis causa*, della quale deve essere ribadita, pur con la brutalità della sintesi imposta dai limiti dell'attuale analisi, persuasività anche nel mutato contesto normativo determinato dalla recente disciplina del patto di famiglia.

Ancora va ricordato come, in una differente prospettiva, si è poi insistito sulla natura negoziale dell'atto, da un lato svolgendo l'analisi all'interno di una diversamente articolata nozione di negozio²⁴, dall'altro contestando la fondatezza dei rilievi mossi alla riconduzione del testamento all'interno della categoria unitaria, della quale vengono invece segnati i tratti costanti²⁵.

Più di recente il dibattito ha ripreso vigore, con il rilievo che la qualificazione del testamento come negozio giuridico «ha valore puramente descrittivo», poiché «nessuna comparazione è possibile in termini quantitativi,

²¹ Così LIPARI N., *op. cit.*, 251, ma *passim* e spec. 186 ss.; 202 ss.; 212 ss.; 248 ss.; PALAZZO A., *Le successioni*, Milano, 2000, II, 626.

²² Una accurata riflessione è svolta ora da DELLE MONACHE, *op. cit.*, 3 ss.

²³ V. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, *passim* e 37 ss.; PALAZZO A., *op. loc. cit.*; CAPOZZI GU., *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 412.

²⁴ Così, ad esempio BIN M., *op. cit.*, 168 ss., sottolinea che «il testamento a differenza del contratto (e dagli altri negozi *inter vivos*) non è destinato a creare un "rapporto" tra più soggetti interessati al negozio» e, *ivi*, 247 propone la formula «atto di regolamento patrimoniale di ultima volontà»; IRTI N., *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, Milano, 1966, 151 ss., precisa che a ufficio del negozio non è di conoscere e di rappresentare (quasi si trattasse di un giudizio riferimento), ma di identificare la situazione, su cui dovrà seguire l'effetto» e, dunque, «dentro certi limiti, il contenuto dell'effetto successorio corrisponde al contenuto dell'oggetto (in senso stretto) del negozio testamentario», *ivi*, 185; LISERRE, *Formalismo negoziale e testamento*, Milano, 1966, 158 ss., pone l'accento sulla «natura di etero-regolamento».

²⁵ V. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento. Profilo negoziale dell'atto*, Milano, 1976, 34 ss., 168 ss. ed ora *Id.*, *Il testamento*, in *Tratt. Rescigno*, VI, Torino, 1997, 15, nt. 29 e 20 (a questa più recente opera si farà di seguito riferimento). Cfr. SCALISI V., *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, Milano, 1974, 23 ss.; MARINI A., *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, Milano, 1976, 6 ss.; BIANCA C.M., *Diritto civile*, II, *La famiglia, Le successioni*, Milano, 2001, 645; CRISCUOLI G., *op. cit.*, 136; BONILINI, *Il testamento, Lineamenti*, Padova, 1995, 13; DELLE MONACHE, *op. cit.*, 40 ss.

se nel testamento ci sia “meno” o “più” volontà che nel contratto; dalla comparazione emerge un dato solo qualitativo, ossia che alla volontà è attribuito, nel testamento, un ruolo affatto diverso che nel contratto», di tal che «è vano ricercare un comune denominatore che permetta di assumere l'uno e l'altro entro un unitario concetto di negozio giuridico»²⁶ e con la perentoria negazione della «definizione del testamento come negozio giuridico», in quanto «il testamento è un atto volontario caratteristico e tipico che si differenzia radicalmente dal negozio»²⁷.

Come si è prima avvertito, in una indagine che deve solo ricordare i caratteri propri del testamento, quali sono rinvenibili nella disciplina positiva del codice, risulterebbe in buona misura fuorviante, rispetto ad un quadro così variegato, additare una sorta di soluzione, soprattutto quando si abbia consapevolezza che sul problema, se di problema si tratta, il giudizio non può mai essere di validità ma di valore.

Infatti, nel momento in cui si conviene che, secondo quanto risulta dal sistema positivo, il testamento è comunque espressione dell'autonomia dei privati, la qualificazione dell'atto come negozio resta quindi affidata alla valutazione culturale dell'interprete, a seconda che voglia condividere l'opportunità dell'uso del concetto di negozio ovvero preferisca prescindere nell'opera di lettura del sistema giuridico.

Piuttosto, può risultare appagante ricordare che, malgrado la mancanza di alcuni caratteri, «una consolidata tradizione di pensiero continua a collocare il testamento nel quadro dell'autonomia negoziale, e anzi nella disciplina dell'atto a causa di morte scorge una sensibilità e un'attenzione del legislatore, più acuta e più viva di quanto non avvenga nel regime dei contratti, per la volontà individuale espressa nell'atto»²⁸.

²⁶ Così GALGANO, *Il negozio giuridico*, Milano, 1988, 515; ma v. DELLE MONACHE, *op. loc. ult. cit.*

²⁷ In questi termini TAMBURRINO G., *Testamento (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1992, 459. Per MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1999, 5, «l'effetto successorio si produce per una scelta delle leggi, così che la preclusione al testatore del potere di impedire l'effetto previsto dall'art. 456 è semplicemente un limite dell'autonomia privata (...) Il rilievo di questo limite non basta per negare al testamento (o, meglio, alle disposizioni testamentarie a titolo universale) la rilevanza di fonte della vocazione all'eredità, in un senso, beninteso (...), che non disconosce la preminenza della norma sulla volontà umana». Per BIANCA C.M., *op. cit.*, 645, il testamento incontra il limite sancito dal principio della meritevolezza degli interessi perseguiti, *contra*, BONILINI, *Autonomia testamentaria e legati c.d. atipici*, Milano, 1989, 64 e *Id.*, *Il negozio testamentario*, cit., 13 ss.

²⁸ Così RESCIGNO P., *Introduzione al codice civile*, Bari, 1991, 91. Cfr. FERRI G.B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., 97: «l'elemento ricorrente e unificante consiste

3. Criteri di individuazione dei caratteri propri del testamento

Il novero degli elementi che valgono a caratterizzare il testamento rispetto alle altre espressioni dell'autonomia privata non può esclusivamente ricavarsi dal testo della norma che pure ne detta la definizione legale²⁹.

Il disposto dell'art. 587, 1° co., c.c., oltre al riferimento temporale in funzione del quale l'atto è predisposto, individua infatti espressamente i caratteri della unilateralità e della revocabilità, mentre per il requisito della unipersonalità occorre far capo alla norma dell'art. 589 c.c. e per quello della forma necessaria al dettato dell'art. 601 c.c.; altri requisiti quali la non recettività e la spontaneità, sono invece dedotti dalla considerazione del sistema, anche se tale procedimento conduce a volte ad indicazioni ridondanti.

Così, le affermazioni ricorrenti in ordine alla gratuità del testamento³⁰ ovvero alla sua qualificazione come atto di liberalità³¹ non sembrano convincenti né utili al fine della individuazione dei caratteri specifici della fattispecie. Il riferimento al testamento quale atto a titolo gratuito, consistente in una disposizione di beni a favore di una o più persone senza corrispettivo, ferma l'attenzione su un dato estrinseco, utile certo sul piano classificatorio, ma in qualche misura incongruo, giacché la mancanza di corrispettività dell'attribuzione acquista particolare rilievo rispetto agli atti di autonomia dai quali possa derivare un rapporto tra soggetti ed in funzione della particolarità della disciplina propria di siffatti rapporti, mentre nella fattispecie testamentaria la configurabilità di un rapporto è esclusa *in radice*³². Parimenti

nel fatto che in tutte è possibile riscontrare sempre una manifestazione dell'autonomia privata», e da ultimo, SCOGNAMIGLIO C., *Interpretazione del contratto e interesse dei contraenti*, Padova, 1992, 32: «non pare contestabile la conclusione nel senso della ascrivibilità dello schema testamentario all'area di incidenza dell'autonomia privata»; TRIOLA, *Il testamento*, Milano, 1998, 37. Di recente, DELLE MONACHE, *op. cit.*, 42, accoglie «l'assunto che, in quanto dichiarazione di volontà cui in linea di massima sono riconducibili – seppure in dipendenza dell'evento-morte, da un lato, ed eventualmente dell'accettazione del successibile, dall'altro – effetti corrisposti al suo contenuto, al testamento deve essere assegnata natura di atto negoziale» ed infine rileva, *ivi*, 45 che «il testamento, seppure non può costituire la fonte di alcun rapporto riconducibile all'ereditando, genera tuttavia effetti attinenti alle situazioni giuridiche di cui questi era titolare».

²⁹ Ma, avvertiva GANGI C., *op. cit.*, 24, «non è compito del legislatore dare definizioni complete e precise dei singoli istituti, spettando un tale compito, che offre spesso non poche difficoltà, alla dottrina». La notazione, segnalata in CUFFARO, *op. cit.*, 734 è condivisa da TATARANO M.C., *op. cit.*, 23, n. 65 e da BONILINI, *op. ult. cit.*, 10.

³⁰ Cfr. GANGI C., *op. cit.*, 45 ss.

³¹ Cfr. GALGANO, *op. ult. cit.*, 513 ss.; PALAZZO A., *op. cit.*, 641 s.

³² Su tali conclusioni, già esposte in CUFFARO, *op. cit.*, convengono con varietà d'accenti, TATARANO, *op. cit.*, 35; BOERO P., *Il testamento*, in *Diritto alle successioni*, a cura di Calvo, G. Perlingieri, II, Napoli, 2009, 670.

non divisibile è l'indicazione del testamento come atto con il quale si arricchisce qualcuno per spirito di liberalità. In tal modo si finisce per rimarcare un profilo solo eventuale³³ che, in quanto tale, non può valere a caratterizzare l'atto; mentre se il richiamo vuole giustificare una identità di disciplina con la donazione in ordine alla peculiare rilevanza di motivi in entrambe le fattispecie, proprio tale identità di *ratio* non è sempre rinvenibile³⁴.

Anche il requisito della spontaneità³⁵ risulta per buona misura logicamente inautonomo, poiché se con esso si vuol dire che la manifestazione di ultima volontà deve risultare libera e non coartata, non si individua uno specifico profilo di caratterizzazione, posto che la regola vale per qualsivoglia manifestazione del volere rilevante sul piano giuridico. Se invece si intende rinviare alla non ammissibilità nel nostro ordinamento di accordi direttamente o presuntivamente incidenti sulla libertà di testare, così da condizionare il contenuto³⁶, il carattere così indicato rifluisce necessariamente in quelli della unilateralità ed unipersonalità cui, appunto, il divieto dei patti successori e dei testamenti congiuntivi inerisce.

Quando, dunque, si vogliono cogliere gli elementi che effettivamente valgono a caratterizzare la fattispecie, appare corretto innanzitutto aver

³³ Lo stesso GANGI C., *op. loc. ult. cit.*, osserva: «ciò non vuol dire che esso (il testamento) sia sempre un atto di liberalità o, più precisamente, che esso importi sempre un beneficio economico per colui in cui favore è fatto». Né a giustificare il modo particolare con il quale l'intento di liberalità segnerebbe il testamento, convince il rilievo, GALGANO, *op. loc. ult. cit.*, per cui «il testatore manifesta, invece, la propria liberalità solo perché deroga, con il testatore, all'ordine della successione legittima e, nei limiti della quota disponibile, decide a chi andranno i suoi beni», giacché l'assolutezza dell'affermazione è contraddetta dall'autonoma rilevanza dell'ipotesi di un testamento recante disposizioni nella identica misura prevista dalle regole della successione legittima; cfr. Cass., 19.3.2001, n. 3939 che esclude possa incidere sulla validità del testamento l'esistenza o meno di un patrimonio nella disponibilità del *de cuius*; BIANCA C.M., *op. cit.*, 652, che, però, ritiene necessaria l'attribuzione di beni o diritti; TRIOLA, *op. cit.*, 40; MIRANDA A., *La successione testamentaria: fondamentali e nozioni generali*, in *Le successioni*, III, *Diritto e previdenza nella giurisprudenza*, a cura di Cendon, Torino, 2000, 18; CRISCUOLI G., *op. cit.*, 168; cfr. BONILINI, *op. ult. cit.*, 32; TATARANO M.C., *op. loc. ult. cit.*; DELLE MONACHE, *op. cit.*, 49 ss., ove una compiuta esposizione delle ragioni che escludono il fondamento dell'assunto.

³⁴ In ordine alla differente *ratio* che sottende nella donazione e nel testamento la disciplina dell'errore sul motivo v. le persuasive riflessioni di GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 199 ss.

³⁵ Sul quale, ad esempio, GANGI C., *op. cit.*, 43.

³⁶ Su tale profilo v. DELLE MONACHE, *op. cit.*, 96 ss. Le conclusioni dell'Autore per cui è da ritenere valido il testamento che «pur dettando un piano successorio corrispondente ai contenuti preconizzati in un previo accordo di cui era parte il testatore, non si possa tuttavia stabilire con certezza se sia stato posto in essere in attuazione di tale accordo o invece in modo spontaneo» non sono divisibili giacché, nella sostanza, confermano che il carattere della spontaneità non appartiene ai requisiti del testamento, essendo privo di autonoma rilevanza.

riguardo a quelli che possono ricavarsi dall'esame testuale della disciplina e quindi considerare il testamento quale atto tramite il quale il soggetto «dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere»; un atto revocabile; un atto unilaterale ed unipersonale; un atto formale.

4. Il testamento come atto di ultima volontà

Una prima indicazione che può trarsi dall'art. 587 c.c. è dunque quella dell'essere il testamento l'atto di ultima volontà, giacché il testamento costituisce lo strumento tramite il quale è consentito alla persona fisica di disporre dei beni a valere nel momento in cui non sarà più in vita. Se di tale facoltà, al di là dell'accento posto sul ruolo svolto dalla volontà³⁷, si è sovente sottolineata la relazione con l'istituto della proprietà, ora anche sul piano della contestuale considerazione nella Carta costituzionale³⁸, una indagine sui caratteri propri dell'atto deve invece valutare la relazione sussistente tra il momento di predisposizione del testamento in vista di effetti che necessariamente dovranno prodursi dopo la morte, e l'evento in funzione del quale l'atto acquista efficacia.

In tale prospettiva ci si è domandati se il nesso tra le due vicende, diversamente caratterizzate sul piano della qualificazione degli accadimenti giuridici, potesse essere spiegato in una lettura dell'atto predisposto dal privato come mero progetto, destinato ad acquisire il carattere della definitività solo quando l'evento naturale renderebbe impossibile la revoca, e ancora se l'atto dovesse considerarsi iscritto in una fattispecie a formazione progressiva, ovvero complessa o infine se la relazione fosse spiegabile con il richiamo alla nozione della *conditio iuris*. Valutazioni, queste ora ricordate, ciascuna delle quali coglie senz'altro un aspetto particolare della fattispecie, e che tuttavia non riescono ad offrire una compiuta ricostruzione del fenomeno, giacché lasciano necessariamente in ombra ovvero non spiegano altri profili peculiari della vicenda, quali la ininfluenza della sopravvenuta incapacità del testatore, il necessario riferimento al momento di redazione dell'atto per stabilirne la validità, l'assoluta irrilevanza rispetto ai terzi sino al momento della morte. A testimoniare il grado di difficoltà di un'appagante sistemazione concettuale, risulta certo significativa la riflessione di chi ha osservato

³⁷ Ad esempio, BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 13, nt. 26, ma cfr. MIRABELLI G., *op. cit.*, 16.

³⁸ V. RESCIGNO P., *Manuale*, cit., 562; BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 6. In termini parzialmente diversi TATARANO M.C., *op. cit.*, 13 ss. che sembra voler ampliare il novero dei riferimenti anche agli artt. 41 e 3 cost. finendo in tal modo per offrire una immagine sfocata del richiamo ai principi costituzionali.

che «l'evento della morte nello schema dell'atto di ultima volontà è propriamente un elemento che resta al giusto mezzo fra i concetti di perfezione ed efficacia dell'atto: non è un elemento costitutivo del negozio, non è un semplice requisito di efficacia; è qualcosa di meno che il primo, qualcosa di più che il secondo»³⁹.

Porre l'accento, dunque, sulla caratteristica del testamento come atto di ultima volontà vale allora a chiarire assegnando significato all'aggettivo che qualifica la volizione, il profilo funzionale di un atto che benché perfetto, sul piano statico, nel momento in cui viene redatto, è tuttavia normativamente destinato ad assumere rilievo, sul piano dinamico, solo dopo la morte dell'autore, al quale proprio in relazione a tale evento è consentito disporre. Se è così possibile parlare di atto *mortis causa*, in questi termini si spiega allora l'indagine, in buona misura recepita in dottrina, diretta da un lato a distinguere l'atto di ultima volontà all'interno della più vasta categoria degli atti *mortis causa*, dall'altro ad individuare accanto a testamento altri atti di ultima volontà, in ragione del differente contenuto della disposizione⁴⁰.

Anche tale ordine di valutazioni si colloca, dunque, sul piano di una riflessione di teoria generale e di ricostruzione armonica del sistema degli atti di autonomia privata, della quale la considerazione dei connotati del testamento può solo far cenno⁴¹, mentre è ai caratteri specifici che occorre ora rivolgere l'attenzione.

5. Il testamento come atto revocabile

Si è detto che la qualificazione del testamento quale atto di ultima volontà è ricavabile dal dettato dell'art. 587, 1° co., c.c., a motivo del riferimento al momento in cui la disposizione diverrà operante per i terzi, ma la medesima

³⁹ Così, GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 65.

⁴⁰ V. GIAMPICCOLO, *ivi*, *passim* e spec. 37 ss. Indagine, questa, alla quale è stato riconosciuto il merito «di graduare e chiarire gli strumenti concettuali e lo stesso rilievo della terminologia in una materia in cui la forza attrattiva della tradizione opera in misura veramente massima», sino al «limite di più sottile elaborazione che la dottrina che opera con la sistematica del negozio abbia potuto raggiungere per la costruzione concettuale dell'atto di ultima volontà». Così, LIPARI N., *op. cit.*, 24 ss.; CAPOZZI GU., *op. cit.*, 411 e 418; DELLE MONACHE, *op. cit.*, 46 ss.

⁴¹ Il discorso viene senz'altro a toccare il punto, discusso, della rilevanza della causa del testamento – cfr. al riguardo BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 253 ss., ove ulteriori indicazioni di dottrina – ed è quindi legato all'altrettanto discussa riconduzione dell'atto nell'ambito di una visione unitaria del negozio, sulla quale v. *ivi*, 92. Di recente, in argomento v. l'attenta indagine di PAGLIANTINI, *op. cit.*, 76 ss.

qualificazione è logicamente correlata al carattere della revocabilità che la norma menziona espressamente.

Non è forse inutile ricordare che la revocabilità costituisce carattere essenziale del testamento ed è proprio tale carattere che consente di dubitare della possibile e completa assimilazione alla figura del negozio, viceversa di massima impegnativo.

Nella pagina degli interpreti il tratto della revocabilità è oggetto di un duplice ordine di riflessioni. Sul dato testuale tratto dall'enunciato del 1° co. dell'art. 587 c.c. si fonda il rilievo della sicura perfezione del testamento una volta redatto, ché altrimenti il principio sarebbe incongruo⁴²; si deduce inoltre, e per analogia ragione, che l'atto è comunque inefficace rispetto ai terzi sino a che non sopravvenga la morte⁴³.

Che la revocabilità sia carattere essenziale del testamento è del resto confermato dal disposto dell'art. 679 c.c. per cui «non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto». La norma, già presente nel codice previgente e legata ad una risalente tradizione⁴⁴, intende colpire quelle clausole cc.dd. derogatorie o cassatorie che un tempo solevano apporsi ai testamenti a garanzia da una successiva coartazione alla modifica. Colpite dalla medesima sanzione di nullità, per identità di *ratio*, sono le clausole con le quali il testatore limita la possibilità di revoca tramite la indicazione di specifici requisiti o caratteri distintivi che dovranno caratterizzare il testamento successivo⁴⁵.

Del brocardo *ambulatoria est voluntas defuncti usque ad supremum vitae exitum*, cui si riconduce il carattere della revocabilità, si è da tempo chiarito il significato, nel senso che la potenziale revocabilità del testamento sino al momento della morte non implica necessariamente una costante

⁴² Non possono essere condivise le conclusioni di DELLE MONACHE, *op. cit.*, 83 che, sulla scorta di un articolato ragionamento, sembra voler assegnare autonomo rilievo all'elemento della "reperibilità" della scheda testamentaria, ritenendo che «la fase dell'emissione non è da ritenere estranea al perfezionamento del negozio testamentario». Al contrario può osservarsi che in tal modo si finisce arbitrariamente per aggiungere un elemento ulteriore alle previsioni dell'art. 601 c.c., relativa alla forma dell'olografo, mentre il problema delineato dall'Autore circa il testamento occultato potrebbe trovare soluzione nella oculata applicazione della regola dettata nell'art. 684 c.c.

⁴³ GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 135; sulle cui orme, tra gli altri, BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, 33; GALGANO, *op. ult. cit.*, 516; TAMBURRINO G., *op. cit.*, 474.

⁴⁴ Per una indicazione circa gli antecedenti storici v. GANGI C., *op. cit.*, 40; cfr. CICU, *op. cit.*, 13; AZZARITI GIU., *op. cit.*, 370.

⁴⁵ La vicenda, benché risalente, non può dirsi obsoleta giacché ne rimane traccia nella giurisprudenza: v. T. Napoli, 24.6.1972, in *Temi*, 1972, 236.

permanenza della volontà testamentaria, poiché l'atto è perfetto nel momento in cui è compiuto, di tal che non è necessaria una persistenza della volontà dopo la sua redazione e l'eventuale intento di revoca o modifica, ove non manifestato nelle forme prescritte, è naturalmente privo di effetto⁴⁶.

6. Il testamento come atto unilaterale, unipersonale, non recettizio

Ancora ai profili del perfezionamento e dell'efficacia si collega il carattere della unilateralità del testamento giacché, ormai abbandonate antiche interpretazioni della vicenda successoria che avevano inteso cogliere una correlazione tra il compimento dell'atto e l'accettazione del chiamato e diffusamente acquisita la consapevolezza circa il diverso significato che sul piano giuridico va riconosciuto ai due momenti che segnano la successione testamentaria, legato il primo al perfezionamento dell'atto, attinente il secondo alla produzione degli effetti, l'indicazione dell'atto come unilaterale vuole esprimere che la volontà del singolo è elemento sufficiente ma altresì necessario per il prodursi degli effetti.

Se, dunque, il carattere non è controverso⁴⁷, rispetto ad esso si determina una sorta di agglutinazione concettuale, in quanto se la unilateralità trova precisa conferma nella norma dell'art. 458 c.c. che sancisce, ora di massima, il divieto dei patti successori, e segnatamente di quelli istitutivi⁴⁸, il divieto di testamento congiuntivo o reciproco, di cui è menzione nel dettato dell'art. 589 c.c. e che a volte con il carattere della unilateralità viene correlato, sembra invece trovare migliore espressione nella c.d. unipersonalità dell'atto⁴⁹.

Ed invero, la unilateralità del testamento vale a segnare un tratto caratteristico della manifestazione di privata autonomia, per ciò che il potere di disporre per quando avrà cessato di vivere è riconosciuto solo quale espressione della decisione del singolo, senza che possa trovare ingresso, ai medesimi fini, l'intesa contrattuale⁵⁰. In tale prospettiva, il divieto di patto

⁴⁶ Per una persuasiva dimostrazione v. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 136.

⁴⁷ V., da ultimo, BONILINI, *op. ult. cit.*, 34; quindi, per tutti, TAMBURRINO G., *op. cit.*, 472. Ma non va a tale riguardo dimenticata la riflessione che, nella già segnalata prospettiva di messa in discussione dello strumentario logico proprio del negozio, si rivolge proprio all'autonoma disponibilità degli effetti: cfr. LIPARI N., *op. cit.*, 202 ss.

⁴⁸ Così ora v. BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 30; *contra*, TAMBURRINO G., *op. cit.*, 473 che invece dalla unilateralità fa discendere il divieto del testamento congiuntivo o reciproco; conf. AZZARITI GIU., *op. cit.*, 378.

⁴⁹ Cfr. GANGI C., *op. cit.*, 47 ss.; CICU, *op. cit.*, 16 ss.

⁵⁰ Sulla disciplina del contratto ereditario nel diritto tedesco, v. DE GIORGI M.V., *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, 201 ss.

successorio istitutivo – patto cioè tramite il quale si conviene da uno dei contraenti di lasciare la propria eredità ovvero un legato all'altro –, di cui all'art. 458 c.c., offre una obiettiva dimostrazione del carattere necessariamente unilaterale del testamento⁵¹.

Va al riguardo solo rilevato che una differente *ratio* sottende le altre figure di patti successori – il patto rinunciativo, con il quale colui che sarebbe chiamato all'eredità vi rinuncia; ed il patto dispositivo, con il quale si dispone dell'eredità prima ancora che la successione sia aperta⁵² – accomunate dalla medesima valutazione negativa, in quanto per esse viene piuttosto in considerazione la inopportunità di accordi aventi ad oggetto mere aspettative derivanti da successioni non ancora aperte, di tal che il divieto non può essere correlato alla individuata unilateralità del testamento⁵³. Ancora va sottolineato che la sanzione di invalidità colpisce naturalmente anche il testamento redatto in esecuzione di un patto successorio⁵⁴, giacché anche in tal caso, risultando la manifestazione della volontà testamentaria mero adempimento di un obbligo (assunto invalidamente), resta contraddetto il carattere necessario della unilateralità (e, insieme, della spontaneità) dell'atto.

Su un diverso piano si colloca invece il divieto di testamento congiuntivo o reciproco, in quanto la nozione di unilateralità non esclude necessariamente che più dichiarazioni unilaterali possano essere consegnate in un medesimo documento. Ed in effetti, la norma dell'art. 589 c.c., nel sanzionare il divieto, non fa capo al connotato della unilateralità bensì al profilo della c.d. unipersonalità del fatto.

Il carattere di unipersonalità del testamento⁵⁵ viene in tale prospettiva ad acquistare uno spessore distinto dal tratto della necessaria unilateralità prima ricordato, anche se, in buona sostanza, l'individuazione del distinto carattere finisce per riassumersi ed esaurirsi nella disciplina dettata nell'art. 589 c.c. Ferma la nozione di testamento collettivo quale è desumibile dal

⁵¹ Non sembra condivisibile quanto osserva al riguardo GALGANO, *op. ult. cit.*, 516, dell'essere tale divieto coordinato con la irrinunciabile libertà di revoca del testamento.

⁵² Sulle quali v. diffusamente *supra*, in questo *Commentario*, *sub art.* 458 c.c.

⁵³ Sulle differenti ragioni ispiratrici della disciplina v. DE GIORGI M.V., *op. cit.*, 59 ss.; conf. BETTI E., *op. cit.*, 231.

⁵⁴ Cfr. GANGI C., *op. cit.*, 36; Cass., 9.5.2000, n. 5870, in *Riv. notariato*, 2001, 227, con commento di GAZZONI, *Patti successori: conferma di un'erosione*; sul rilievo, già espresso in CUFFARO, *Il testamento in generale*, cit., 739, v. ora la diversa opinione di DELLE MONACHE, *op. cit.*, 101 e cfr. *supra*, nt. 36.

⁵⁵ V. già GANGI C., *op. cit.*, 47 ss.; BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 30 ss.; di recente DELLE MONACHE, *op. cit.*, 72 preferisce il termine "unisoggettività".

testo normativo («Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca»), ove è messo l'accento sull'unicità dell'atto che contenga le volizioni testamentarie, abbracciando entrambe le ipotesi di disposizioni «a vantaggio di un terzo» ovvero a vantaggio reciproco, la discussione⁵⁶ circa la natura formale ovvero sostanziale della nullità risulta fuorviante.

Per vero, quando si consideri il modo con cui la norma pone il divieto, ragionevolmente ad ulteriore tutela della spontaneità della manifestazione testamentaria⁵⁷, dettando una prescrizione che si limita a sanzionare il mero fatto della redazione collettiva, proprio il rilievo per cui, rispetto a tale fatto, non potrebbe spiegare alcuna influenza una ipotetica prova volta a dimostrare, ciò nonostante, l'assoluta spontaneità di ciascuna volizione testamentaria (ad es. nel caso di testamento congiuntivo semplice) induce a ritenere che nella specie si è in presenza di un'ipotesi di nullità formale⁵⁸. D'altra parte, la lettura della disciplina come nullità sostanziale, da un lato non spiega perché siano invece considerati validi testamenti simultanei di contenuto analogo⁵⁹, dall'altro è costretta contraddittoriamente ad ammettere⁶⁰ la validità di testamenti olografi, redatti sul medesimo foglio.

Da un diverso angolo prospettico, l'essere il testamento un atto unilaterale, implica la valutazione dell'ulteriore requisito della non recettività⁶¹.

Requisito, questo, non ricavabile dal dettato normativo ma coerentemente desumibile dal sistema. Ciò in quanto, per il modo di operare proprio della successione, per l'efficacia dell'atto non si richiede che sia rivolto ai terzi che saranno i destinatari degli effetti.

Si è infatti esattamente osservato, ma il discorso torna necessariamente sull'aspetto di perfezionamento dell'atto unilaterale e di irrilevanza *quoad*

⁵⁶ Ricordata da TAMBURRINO G., *op. cit.*, 473.

⁵⁷ Le indagini sulla ragione storica del divieto segnalano anche risalenti profili legati alla dubbia revocabilità dell'un testamento rispetto all'altro e ricordano i motivi che, nell'area germanica, assegnano una rilevanza, limitata ai coniugi, del testamento congiuntivo: v. GANGI C., *op. loc. ult. cit.*

⁵⁸ In tal senso CICU, *op. cit.*, 18; GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 343. *Contra*, GANGI C., *op. cit.*, 49 ss.; TAMBURRINO G., *op. loc. ult. cit.*, ove ulteriori indicazioni e, di recente, DELLE MONACHE, *op. cit.*, 247. Mette conto sottolineare che per CICU, *op. loc. ult. cit.*, l'individuazione della fattispecie è affatto particolare, in quanto riferita al «testamento che abbia la firma di più persone».

⁵⁹ A meno che gli stessi non costituiscano attuazione di un patto successorio, ma in tal caso la ragione di invalidità andrebbe ravvisata nella violazione dell'art. 458 c.c.; T. Milano, *Giur. di Merito*, 2000, 596.

⁶⁰ GANGI C., *op. cit.*, 52.

⁶¹ In proposito v. già GANGI C., *ivi*, 33; quindi GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 106 ss.; BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 39 ss.; BONILINI, *op. ult. cit.*, 35.

effectum dell'accettazione del designato, che l'atto di ultima volontà, in quanto rivolto ai posteri, non richiede nessuna attività di emanazione successiva al compimento della dichiarazione ed anzi che la dichiarazione di ultima volontà «è compiuta e perfetta non appena firmata, e si distingue quindi dalle altre dichiarazioni non recettizie per ciò che ad essa non può riferirsi il concetto di una "emissione" come entità distinta dalla creazione dell'eventuale documento in cui fatto si contiene»⁶².

Il riconosciuto carattere non recettizio del testamento⁶³, che certamente non è contraddetto né dalla eventuale comunicazione all'interessato, nel caso di testamento epistolare, né dall'adozione della forma pubblica, ove il pubblico ufficiale ed i testimoni non sono i destinatari degli effetti ma documentano (concorrono cioè a dar forma alla) dichiarazione fatta alla loro presenza, vale così a confermare sotto altra angolatura la peculiare dissociazione tra il momento di perfezionamento dell'atto ed il momento della sua efficacia.

7. Il testamento come atto formale e unipersonale

Il carattere formale del testamento non richiede particolare illustrazione perché oggetto di specifiche disposizioni⁶⁴.

In una prospettiva generale va qui solo segnalato che la necessità del rispetto di una determinata forma perché la manifestazione testamentaria sia valida e, dunque, la coerente verifica dei soli requisiti di forma indicati come sufficienti a che l'atto possa dirsi compiuto, ha alcune volte determinato, specie nel caso di testamento olografo, questioni in ordine alla identificazione dell'atto.

Si vogliono così ricordare episodi giurisprudenziali, nei quali pur in presenza di una scheda che presentava i requisiti della autografia, della data e della sottoscrizione, è stata posta in discussione la esistenza di una effettiva volizione testamentaria, a motivo della ambiguità di alcune espressioni presenti nell'atto⁶⁵. Ma proprio il richiamo alle modalità di espressione dimo-

⁶² Così, perspicuamente, GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 113.

⁶³ «La più solitaria fra tutte le manifestazioni non recettizie», *ibidem*, ma più diffusamente ID., *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, *passim*.

⁶⁴ V. *infra*, in questo *Commentario*, sub artt. 601 ss. c.c. Merita ricordare che per parte della dottrina il testamento può essere ricompreso fra i titoli stragiudiziali aventi efficacia esecutiva. In argomento, GHIBERTI, *Il testamento come titolo esecutivo*, in *Riv. notariato*, 2000, 307.

⁶⁵ Una vicenda della quale le riviste e la dottrina hanno seguito le varie tappe è quella relativa all'atto recante l'espressione «appunti» v. T. Savona, 21.1.1952, in *Temì*, 1954, 333,

stra, a ben vedere, che per simili fattispecie non viene in considerazione il profilo della forma della dichiarazione testamentaria, quanto l'altro, e diverso, della sua interpretazione, giacché ciò che occorre verificare è non già il rispetto nel requisito di forma quanto la effettività e la definitività della volizione. Si intrecciano così anche a tale riguardo prospettive di analisi che si svolgono su piani diversi, venendo all'attenzione dell'interprete, accanto al momento ermeneutico, diretto a stabilire la effettività del volere, anche le peculiari caratteristiche dell'autonoma efficacia dell'atto e, in definitiva, del suo perfezionamento, delle quali si è prima riferito.

Ancora al profilo della forma rinvia in parte il problema dell'ammissibilità da testamento *per relationem*. Ciò soprattutto quando, con tale espressione, si intenda correttamente far riferimento ad ipotesi nelle quali la volontà testamentaria voglia essere integrata da un distinto contenuto al quale appunto il testatore rinvia⁶⁶.

A tale riguardo sembra esatto distinguere a seconda che il distinto documento sia stato redatto o meno dal testatore. Nel secondo caso, quando cioè il testatore abbia semplicemente rinviato ad un testo da altri predisposto o addirittura ad un testamento del terzo, la validità del testamento è da escludere proprio per violazione del requisito formale della autografia (nel caso dell'olografo) o della sottoscrizione del foglio (nel caso del testamento segreto), non diversamente da quanto avverrebbe ove il testatore avesse solo dichiarato di disporre secondo quanto risulta da un testo redatto da un terzo sotto dettatura⁶⁷. Nel primo caso, quando cioè il testo cui si rinvia è redatto dallo stesso testatore, la *relatio* non incide sulla validità formale. Ed invero se il distinto testo ha tutti i requisiti di un'autonoma volizione testamentaria,

con nota di CARAMELLA, *Testamento ed appunti di futuro testamento - rilevanza ed indifferenza giuridica*; A. Genova, 5.12.1952, in *Giur. completa Cass. civ.*, 1953, V, 17, con nota di GRECO G., *Progetto di testamento, minuta di testamento, testamento olografo - criteri per la distinzione* ed in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 2, 313, con osservazioni di TRABUCCHI A., *A proposito della efficacia di una "minuta" di testamento olografo*; Cass., 25.6.1954, in *Foro it.*, 1954, I, 1243, con nota di RESCIGNO P., *"Progetto" di testamento*. In altra occasione, la giurisprudenza ha esaminato il caso in cui le ragioni di dubbio erano determinate dall'apposizione della parola «copia»; v. Cass., 25.1.1978, n. 317, in *Foro it.*, 1978, I, 2234, con osservazioni di Cuffaro. In argomento v. PERSIANI V., *La fotocopia del testamento olografo*, in *Riv. notariato*, 1999, 1155 e BERGAMO, *La copia di una copia di un testamento olografo*, in *Giur. it.*, 1999, 2035.

⁶⁶ V. CICU, *op. cit.*, 30. In argomento, v. ora PESCATORE V., *Il testamento per relationem*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 47 ss. ove dettagliata bibliografia.

⁶⁷ L'esemplificazione, tratta da CICU, *op. loc. ult. cit.*, vale a chiarire che in questo caso non potrebbe neanche essere messa in dubbio la provenienza delle disposizioni dalla volontà del testatore.

sarà questo ad avere rilevanza, mentre fatto contenente il richiamo sarà sostanzialmente inutile. Se il testo richiamato è invece solo autografo, non dovrebbe esservi ostacolo al riconoscimento della validità formale dell'atto soltanto quando all'esito della *relatio* gli altri requisiti di forma risultassero rispettati. Se, infatti, si riconosce validità, per effetto di una indagine interpretativa, al documento qualificato progetto o copia del testamento⁶⁸, analoga soluzione va accolta nel caso in cui il contenuto della volizione testamentaria risulti dal complesso di più dichiarazioni sicuramente provenienti dal testatore⁶⁹.

Il breve richiamo al profilo della forma e la relazione che per suo tramite si determina con il contenuto dell'atto, conduce infine a considerare un ulteriore novero di aspetti della disciplina, che viene normalmente indicato facendo ricorso alla nozione di personalità, quale carattere ulteriore del testamento.

L'indicazione lessicale non è univoca, giacché per suo tramite per un verso si ha riguardo ad un carattere dell'atto dal punto di vista soggettivo, per ciò che la manifestazione della volontà testamentaria non può che provenire dal testatore; per altro verso si richiama un aspetto della disciplina che attiene al contenuto della disposizione, segnatamente in relazione alle ipotesi normative che consentono che tale determinazione sia rimessa al terzo. I due profili vanno, pertanto, esaminati distintamente.

Che il testamento sia un atto personalissimo è fuori discussione⁷⁰. Come alla mancanza di capacità del soggetto a compiere fatto non può supplire il rappresentante legale⁷¹, altrettanto non è ammissibile che il soggetto, capace, esprima la volontà tramite un rappresentante.

Non più esistenti gli istituti romanistici della sostituzione pupillare e quasi pupillare⁷², è certamente da escludere che alla nozione di rappresentanza siano riconducibili la scritturazione del testamento segreto da parte del terzo

⁶⁸ V. *supra*, nt. 65.

⁶⁹ In una diversa prospettiva, all'esito di una raffinata analisi della disciplina ricavabile dal dettato dell'art. 681 c.c., circa la revocazione della revoca, GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 87 ss. giunge alla conclusione che la norma reca il riconoscimento legislativo di un testamento *per relationem*. D'altronde anche la giurisprudenza finisce per riconoscere l'ammissibilità del testamento olografo redatto in più fogli separati, anche privi di un collegamento materiale: cfr. Cass., 20.7.1979, n. 4329, in *Giust. civ. mass.*, 1979; Cass., 1.12.2000, n. 15379, in *Rep. Giur. it.*, 2000, *Successione*, n. 103.

⁷⁰ Cfr., per tutti, DELLE MONACHE, *op. cit.*, 73.

⁷¹ Ma v. *amplius*, SCOGNAMIGLIO C., *La capacità di disporre per testamento*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 671 ss.; di recente, VENTURELLI A., *La capacità di disporre per testamento*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 83 ss.

⁷² Ulteriori indicazioni al riguardo in GANGI C., *op. cit.*, 45.

Art. 587*Libro II - Titolo III: Delle successioni testamentarie*

(art. 604, 1° co., c.c.) e la riduzione in iscritto compiuta dal notaio (art. 603, 2° co., c.c.), giacché in entrambe le ipotesi i soggetti estranei non manifestano una volontà del testatore, ma si limitano al compimento strumentale dell'atto, supplendo al mezzo meccanico nella previsione del testamento segreto e fornendone la documentazione solenne nel caso del testamento pubblico.

In una diversa accezione si parla tuttavia di personalità del testamento, a proposito di quel complesso di disposizioni (artt. 630, 2° co., e 631, 2° co., c.c.) che in qualche misura consentono al terzo di stabilire il contenuto della disposizione testamentaria e di individuarne i destinatari e che, dunque, a tale carattere derogano⁷³.

A ben vedere, dunque, il richiamo al carattere della personalità del testamento, in questa seconda accezione del termine⁷⁴, risulta in qualche modo singolare, giacché più che determinare una caratteristica costante, vale a dar conto dell'eccezione alla regola.

La riflessione sul punto muove dalla considerazione del dettato degli artt. 631, 1° co., e 632, 1° co., c.c. che vietano, con la sanzione di nullità, sia la «disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità» sia «la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onereato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato».

Se dunque in questo senso il carattere della personalità esprime la necessità che, in linea di massima, la determinazione del contenuto e dei destinatari della disposizione sia effettuata esclusivamente dal testatore, il valore che rispetto al principio deve essere attribuito alle altre norme prima ricordate – che, tutte, consentono una integrazione della volontà testamentaria ad opera del terzo – non ha trovato univoca ed omogenea soluzione. Se per alcuno il significato delle previsioni derogatorie va ricondotto alla figura del negozio di ultima volontà attributivo di un potere *post mortem exequendum*⁷⁵; altri, all'interno di una riflessione sulla determinazione del contenuto e dell'oggetto del testamento e con riferimento alla figura della *relatio*, ha posto l'accento sul ruolo e sulla misura dell'*arbitrium* riconosciuto al terzo,

⁷³ Su tali disposizioni v. *infra*, in questo *Commentario*, sub art. 630 c.c.

⁷⁴ V. ad esempio BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 34 ss.; cfr. IRTI N., *op. cit.*, 7, che in proposito osserva: «esso segnerebbe il limite alla possibilità di determinare l'oggetto del lascito o la persona del chiamato mediante elementi estranei al negozio. La determinabilità – si afferma – non può spingersi sino al punto da entrare in conflitto con il carattere personale del negozio testamentario», *ivi*, nt. 13, ampi richiami di dottrina.

⁷⁵ Così GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 124 ss.

nel presupposto della identità tra negozio testamentario e fonte del contenuto degli effetti⁷⁶; altri anche su tali norme ha basato i dubbi sulla effettiva rilevanza negoziale del testamento⁷⁷.

Rispetto ad un quadro così variegato, limitati sono tuttavia i dubbi applicativi, di fronte all'esplicito riconoscimento normativo del potere attribuito al testatore di procedere alla determinazione del contenuto dell'atto di ultima volontà demandandone al terzo la definitiva integrazione.

In questa prospettiva, il significato delle cennate previsioni viene concettualmente a collocarsi sul piano del contenuto del testamento ed è a questo aspetto che bisogna quindi prestare attenzione.

8. Tipicità e atipicità delle disposizioni testamentarie

La norma dell'art. 587 c.c., nel delineare in maniera tecnicamente precisa il contenuto del testamento, segna un ambito che, nella diversa articolazione dei due commi che la compongono, merita di essere seguito.

La lettura corrente della disposizione è infatti nel senso di individuare, nel 1° co., il contenuto tipico del testamento come patrimoniale e di riassumere le disposizioni, cui fa riferimento il 2° co., nella formula di contenuto atipico⁷⁸. In tal senso la portata della norma consentirebbe di coniugare i profili definitorio e contenutistico dell'atto di ultima volontà, entrambi sufficientemente desumibili dal dato testuale ed insuscettibili di determinare questioni sul piano applicativo, giacché, come in precedenza segnalato, proprio alla risoluzione dei problemi legati ad un possibile contenuto non patrimoniale, variamente disputati sotto il vigore del codice previgente, ha inteso ovviare il legislatore del codice, dettando il 2° co. della disposizione.

Quanto al dettato del 1° co., l'essere il testamento l'atto con il quale si «dispone (...) di tutte le proprie sostanze o di parte di esse», qualifica il profilo patrimoniale dell'atto di ultima volontà, per ciò che appare questa la funzione propria in vista della quale l'atto viene posto in essere e che è di massima destinato ad esplicare. In tale prospettiva è di tutta evidenza che il discorso nel contenuto dell'atto e, quindi, nella sua autonoma attitudine a produrre effetti, finisce inevitabilmente per toccare ancora il nodo della negozialità che, come prima ricordato, è tuttora in discussione.

⁷⁶ V. IRTI N., *op. cit.*, *passim*, e spec. 195 ss., 217 ss.; cfr., ora PESCATORE V., *op. loc. ult. cit.*

⁷⁷ V. LIPARI N., *op. cit.*, *passim*, e spec. 224 ss.

⁷⁸ La terminologia, ora diffusa, si deve a GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 1 ss., IEVA M., *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996, 26 e, di recente, COPPOLA C., *Le disposizioni testamentarie*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 203 ss.

Qui è solo il caso di segnalare che la riflessione sulla portata negoziale dell'atto prende le mosse dall'autorevole insegnamento che, già sotto il vigore del codice previgente, aveva ricondotto alla norma di legge il prodursi degli effetti successori – riconoscendo al testamento il ruolo di «imprimere una certa direzione alla vocazione» poiché «mira a designare un determinato destinatario di questa, ma non può avere l'efficacia di creare essa stessa la vocazione, ossia il titolo giuridico all'attribuzione della complessa posizione giuridica dell'erede»⁷⁹ – proprio in quanto tale persuasiva lettura del sistema ha come logico riferimento esclusivamente le disposizioni di contenuto patrimoniale del testamento.

Disposizioni testamentarie, dunque, che nella prospettiva segnata dal successivo art. 588 c.c. «sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'università o quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario». La ricostruzione della vicenda successoria appare per questa via dotata da una innegabile coesione logica, poiché per essa il testamento costituisce espressione di un potere attribuito al privato di indicare autonomamente le persone a favore delle quali dovranno prodursi gli effetti successori; indicazione che viene appunto a desumersi dal modo con il quale il testatore ha disposto dei propri beni.

Se, dunque, il testamento, nella funzione delineata dal 1° co. dell'art. 587 c.c., ha riguardo alla individuazione del destinatario della vocazione, il riferimento della norma ad una considerazione anche parziale del patrimonio, risulta coerente con il dettato dell'art. 457, 2° co., c.c., che consente nel nostro ordinamento il concorso tra vocazione legittima e testamentaria.

In questa prospettiva, il lessico adottato corrisponde ad una precisa scelta concettuale che, non a caso, mutua dalla disciplina del contratto il riferimento al tipo e, quindi, riconosce solo nelle disposizioni di contenuto patrimoniale il tratto della tipicità, quale funzione propria del testamento, mentre qualifica atipiche tutte quelle disposizioni che tale carattere non condividono⁸⁰. Si spiega altresì come, sviluppando tale direttrice di analisi, si sia individuato, tra i caratteri propri dell'atto, quello della tipicità⁸¹, con il

⁷⁹ È la nota affermazione di NICOLÒ, *Vocazione ereditaria diretta e indiretta*, in *Annali dell'Istituto di Scienze giuridiche dell'Università di Messina*, Messina, 1934-1935, 17. Su tale prospettiva conviene gran parte della dottrina; v. da ultimo FERRI G.B., *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, cit., 88 ss. Una riflessione critica sul tema in DELLE MONACHE, *op. cit.*, 111 ss. ove ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁸⁰ V. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, *passim*.

⁸¹ V. BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 42 ss. Cfr. TATARANO M.C., *op. cit.*, 37 ss.

rilievo che la problematica della causa, cui il termine rinvia, non viene a porsi «rispetto al testamento, in termini tanto diversi da quelli in cui si pone rispetto al contratto o, più in generale, al negozio (tipico)»⁸²; ovvero si sia distinto accanto ad una tipicità dell'atto rispetto alle altre categorie legislative di negozi, la tipicità dell'istituzione di erede rispetto al legato⁸³.

Ma il richiamo al «tipo» non è senza conseguenze sulla valutazione del testamento poiché, l'uso di un predicato immanente alla considerazione specificamente negoziale della fattispecie apre la strada ad ulteriori riflessioni dirette, da un lato, a stabilire la possibilità di una verifica circa la sussistenza, in concreto, di una meritevolezza dell'interesse anche per la disposizione di contenuto patrimoniale, dall'altro, a stabilire il diverso atteggiarsi, rispetto all'atto di ultima volontà, del rapporto tra causa e motivi.

Può così venire in considerazione la questione dell'ambito entro il quale l'autonomia del privato in sede testamentaria abbia spazio, se cioè debba comunque riconoscersi ad essa preminenza, solo in funzione del generale riconoscimento che le è attribuito, ovvero se anche rispetto all'atto di ultima volontà possa o debba trovare ingresso un controllo di rispondenza alla funzione. Le diverse risposte che vengono fornite, ora col censurare manifestazioni di volontà non rispondenti ad una preconstituita gerarchia di interessi⁸⁴, ora col negare che possano avere rilievo disposizioni sì patrimoniali ma non rivolte ad una diretta o indiretta attribuzione di beni⁸⁵, ora col sottolineare che il limite della causa «non funziona, e non si traduce quindi nella liceità dell'indagine sul carattere futile o frivolo della disposizione, per la tipicità del negozio testamentario»⁸⁶, mostrano, ancora in questa peculiare

⁸² BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 39.

⁸³ V. BIN M., *op. cit.*, 202, richiamando per tal via le indicazioni di BIONDI B., *op. cit.* Merita ricordare che di recente è stata sottoposta a serrata critica l'uso delle locuzione «legati atipici», cfr. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato*, Milano, 1990, *passim* e spec. 58 ss.

⁸⁴ V. BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1952, 400 ove, a proposito della configurabilità del difetto di causa idonea anche quando il negozio risponde al tipo, senza tuttavia adempiere in concreto la sua destinazione, e con riferimento all'atto «indirizzato ad uno scopo pratico che, senza potersi qualificare illecito, sia tuttavia da giudicare, secondo il comune apprezzamento della coscienza sociale, frivolo, futile o improduttivo, dal punto di vista della generalità dei consociati» si richiama, tra l'altro, «il testamento, col quale alcuno destini le proprie sostanze a scopi non illeciti, ma socialmente futili o improduttivi (mantenimento di animali, celebrazione di certe ricorrenze, costruzioni inutilmente dispendiose destinate a serbare memorie del trapassato)».

⁸⁵ Secondo le conclusioni di CICU, *op. cit.*, 12, a proposito di un testamento che preveda la vendita di tutti i beni e l'esecuzione, con il ricavato, di un monumento funebre.

⁸⁶ V. RESCIGNO P., *L'interpretazione del testamento*, cit., 147; Id., nella recensione al

prospettiva, specifica assonanza con l'impostazione concettuale di volta in volta prescelta⁸⁷.

Può allora non essere senza significato segnalare che si sia poi suggerito di abbandonare la distinzione tra contenuto tipico ed atipico, preferendole «quella tra contenuto patrimoniale e non patrimoniale, assegnando al primo valore di elemento capace di contraddistinguere, qualificandolo, il particolare tipo negoziale previsto e disciplinato agli artt. 587 ss., e sottolineando come il secondo rappresenti, invece, l'indicazione riassuntiva di disposizioni che, per il fatto di essere contenute in testamento, non pertanto costituiscono il contenuto *del* testamento, del quale si limitano ad utilizzare l'aspetto formale»⁸⁸. Quasi a conferma della risalente intuizione di chi, tra i primi esegeti delle nuove norme, aveva distinto dal testamento in senso materiale, il testamento in senso puramente formale⁸⁹.

9. Le disposizioni di contenuto patrimoniale

Se, dunque, è alle disposizioni di contenuto patrimoniale che occorre avere riguardo quando del testamento si voglia considerare l'aspetto sostanziale⁹⁰, sembra innanzi tutto opportuno prestare attenzione al linguaggio legislativo, là dove il richiamo alle sostanze «proprie» del testatore va considerato non solo con riferimento a quello che è il contenuto normale delle disposizioni con le quali il testatore provvede dei suoi beni ma anche con riguardo ad ipotesi nelle quali parrebbe consentito al testatore disporre dei beni che non gli appartengono.

Nella disciplina dell'atto si rinvencono infatti disposizioni (art. 651 c.c. – Legato di cose dell'onerato o di un terzo; art. 653 c.c. – Legato di cosa generi-

volume di BIN M., *op. cit.*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 99 ribadisce che «trasferite alla materia del testamento, le nozioni, radicate nella disciplina del contratto, di causa, tipo interesse meritevole di tutela, si impoveriscono di contenuto, se pure ne conservano».

⁸⁷ Osserva sul punto FERRI G.B., *Il negozio giuridico*, cit., 93 che «se l'autonomia delle parti, nel contratto, è quella stabilita dall'art. 1322 c.c., i principi di questa autonomia non possono, *tout-court*, essere applicati al testamento».

⁸⁸ Così BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 113.

⁸⁹ GANGI C., *op. cit.*, 28: «per testamento in senso sostanziale si intende appunto l'atto di ultima volontà che contiene essenzialmente una disposizione dei beni, e per testamento in senso puramente formale invece l'atto che ha solo la forma di testamento, ossia l'atto che è rivestito delle forme prescritte dalla legge per il testamento in senso sostanziale, ma non contiene disposizioni di beni, sebbene disposizioni di altra natura».

⁹⁰ La prospettiva, segnalata in CUFFARO, *op. cit.*, 748 è ora condivisa da DELLE MONACHE, *op. cit.*, 102.

camente determinata; art. 656 c.c. – Legato di cosa del legatario) che ad una prima lettura potrebbero fondare una simile impressione ma che, ad una più meditata analisi, hanno un ben diverso valore. Ed invero, nel rinviare per una completa disamina al commento delle singole disposizioni, può qui solo osservarsi che il legato di cose dell'onerato o del terzo, quando sia valido, si traduce sul piano sostanziale in un obbligo posto a carico dell'onerato che così vede delimitato l'ambito del vantaggio derivante dalla disposizione in suo favore. Non è, dunque, che al testatore, il quale adotti la disposizione nella consapevolezza dell'altruità del bene, sia consentito incidere su un diverso patrimonio, quanto che, ove appunto sussistano i presupposti di validità, gli è riconosciuto il potere di porre un obbligo a carico dell'onerato, così limitando (e comunque in funzione del) beneficio attribuito. Analogamente è a dirsi per l'ipotesi prevista dalla norma dell'art. 653 c.c., che pure determina a carico dell'onerato l'obbligo di far acquistare al legatario i beni individuati *per genus*, e per la fattispecie di cui al disposto dell'art. 656 c.c. In quest'ultimo caso, invero, l'ambito di validità della disposizione si colloca nell'alternativa tra presenza del bene nel patrimonio del testatore al tempo dell'apertura della successione ovvero appartenenza all'onerato od al terzo, in ciò riconducendosi alla previsione di legato c.d. obbligatorio di cui all'art. 651 c.c.⁹¹. Seguendo questa traiettoria è allora possibile mettere in risalto che il verbo «disporre» rinvia comunque ad un assetto patrimoniale che al testatore è consentito dettare per quando avrà cessato di vivere; assetto che può riguardare, accanto all'attribuzione di beni anche l'imposizione di obblighi che all'attribuzione siano complementari.

Ma, allora, la considerazione di tali profili sottende un ben più delicato aspetto, legato alla individuazione della nozione di disposizione cui la norma fa appunto riferimento.

Per vero, il verbo «disporre», presenta una ricchezza di significati che gli interpreti non hanno mancato di cogliere segnalando come, accanto ad una lettura che ne stabilisce una diretta correlazione con il disposto dell'art. 588 c.c., riducendo le disposizioni patrimoniali alla bipartizione non solo concettuale dettata dalla norma, sia altresì possibile una diversa interpretazione che, in una più vasta accezione, renda plausibile la presenza di disposizioni di contenuto patrimoniale non ulteriori rispetto a quelle di istituzione di erede e di legato ma, soprattutto, da queste ultime autonome.

La prospettiva, nelle pagine della dottrina, non è soltanto formale, basata sul raffronto tra la norma dell'art. 587 c.c. ed il dettato dell'art. 759 c.c. 1865, nel quale era esplicito il riferimento al «disporre (...) a favore di una o più

⁹¹ Cfr. GANGI C., *op. cit.*, 39.

Art. 587*Libro II - Titolo III: Delle successioni testamentarie*

persone», ma tocca ancora una volta il significato sul piano positivo del testamento, per ciò che in esso debba individuarsi un «atto di attribuzione patrimoniale a causa di morte, che opera mediante l'istituzione di erede e di legatario»⁹², ovvero un atto che, ancora sul piano patrimoniale, ammette un contenuto più ampio, non esclusivamente riconducibile alla rigida bipartizione enunciata dalla norma dell'art. 588 c.c.⁹³.

Risulta per questa via riproposta, da una diversa angolatura prospettica, la distinzione tra tipicità ed atipicità del testamento, giacché ove si ritenga di individuare una determinata nozione di «tipo», è consequenziale leggere attraverso tale nozione le singole disposizioni patrimoniali e, dunque, ricondurre all'ambito del contenuto tipico tutte quelle ipotesi nelle quali le disposizioni possano identificarsi ovvero essere ritenute complementari con la istituzione di erede o di legatario, collocando poi nell'area del contenuto atipico tutte le altre disposizioni patrimoniali individuate. Mentre, di converso, ove su tale determinazione non si convenga, preferendole una più lata nozione di atto di disposizione, è evidente che viene meno l'esigenza di una qualificazione in termini di atipicità riferibile anche a disposizioni patrimoniali, restando l'uso del termine atipico, utile solo ad individuare le fattispecie espressamente previste nel 2° co. dell'art. 587 c.c.

Il dato letterale è poco perspicuo giacché se è vero che nel disposto dell'art. 587, 1° co., c.c. manca una proposizione finale analoga a quella contenuta nella precedente formulazione⁹⁴, è altrettanto vero che la logica correlazione tra questa norma e quella contenuta nell'articolo immediatamente successivo – dove è evidente che le «disposizioni testamentarie», delle quali si stabilisce il valore sul piano successorio, non possono che essere quelle indicate dal 1° co. dell'articolo precedente – conferma un nesso tra le nozioni di disposizione e attribuzione. Rilievo, questo, che consente di revocare in dubbio l'asserita evidenza «che nel sistema del codice l'art. 588 non ha se non una funzione puramente accessoria rispetto al 1° comma dell'art. 587 e, presupponendo appunto la definizione del testamento in quest'ultimo racchiusa, attende al sussidiario e limitato scopo pratico di fornire un criterio per la qualificazione, ai noti effetti normativi, della disposizione a titolo universale»⁹⁵.

⁹² Così GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 326.

⁹³ V. BIN M., *op. cit.*, 222 ss.; LISERRE, *op. cit.*, 158 ss.; BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 127 ss., ove ulteriori indicazioni; GALGANO, *op. ult. cit.*, 523 ss.

⁹⁴ Manca, cioè, il riferimento «a favore di una o più persone»; su tale punto v. BIN M., *op. cit.*, 238.

⁹⁵ BIN M., *ivi*, 244.

In questo senso la portata del dibattito, benché collocata soprattutto su un piano classificatorio, non si risolve sempre in precisazioni di carattere terminologico poiché rispetto alla rigorosa architettura dei concetti, intesa a tracciare una schematizzazione unitaria dei possibili contenuti dell'atto di ultima volontà⁹⁶, le analisi successive, che con questa hanno necessariamente dovuto misurarsi, sono valse a segnalare che la trama di un tessuto testamentario intrecciato sulle sole fila della istituzione di erede e legato, presenta maglie forse troppo strette, mentre nella disciplina del codice sono rinvenibili disposizioni del cui carattere di attribuzione in senso tecnico è lecito dubitare.

Così, ad esempio, si è rilevato che rispetto alle norme dettate dal testatore per la divisione (art. 731, 1° co., c.c.) una lettura volta soltanto a riscontrarne il «carattere complementare alla disposizione di beni»⁹⁷ può apparire riduttiva, giacché la riconduzione delle stesse alla figura del legato obbligatorio⁹⁸ suscita non poche obiezioni sul piano applicativo⁹⁹, mentre dalla norma potrebbe trarsi solo l'indicazione di una volizione testamentaria di per sé non attributiva; specie quando solo in essa si esaurisca il contenuto dell'atto di ultima volontà. Rilievo, questo, tuttavia solo parzialmente esatto, giacché non considera che nel caso prospettato, d'indagine interpretativa non potrebbe fermarsi a considerare tale effetto, ma dovrebbe necessariamente valutare se, per suo tramite, non sia comunque possibile individuare una volontà del testatore di attribuire appunto i beni alla divisione dei quali si riferisce.

Secondo una diversa direttrice, si è posto in dubbio che nel *modus* debba necessariamente riconoscersi sempre una disposizione accessoria a quelle attributive di beni, rimarcandone le differenze rispetto al legato dal punto di vista soggettivo del titolare dell'interesse avuto di mira dal testatore, per ciò che nel *modus* gli interessi che il testatore intende soddisfare potrebbero appartenere a categorie di persone solo genericamente determinate ovvero, sul piano morale, allo stesso testatore; segnalandone il carattere della c.d. ambulatorietà, ricavato dall'esame degli artt. 677, 2° e 3° co., e 676, 2° co., c.c.; sottolineando, infine, la obiettiva peculiarità della fattispecie prevista nella norma dell'art. 629 c.c. Analisi, questa ricordata, che giunge alla qualificazione del *modus* «come autonoma disposizione testamentaria che si pone accanto alla istituzione di

⁹⁶ GIAMPICCOLO, *op. cit.*, *passim*.

⁹⁷ GIAMPICCOLO, *ivi*, 6 ss.

⁹⁸ È questa, la posizione di MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, 72 ss.

⁹⁹ Segnalate da BIN M., *op. cit.*, 227 ss. e da LISERRE, *op. cit.*, 162 ss.

erede e al legato»¹⁰⁰, senza condurre ad un'attribuzione specifica ma rilevando invece quale scelta dispositiva del testatore¹⁰¹.

Ancora in una differente prospettiva è stata segnalata la necessità di ritenere possibile un contenuto meramente negativo dell'atto di ultima volontà, nel senso che per suo tramite il testatore manifesta l'intento di escludere dalla successione solo alcuni eredi legittimi, diseredando gli altri¹⁰².

In assenza di una esplicita indicazione normativa, e ferma ovviamente la regola della intangibilità della quota riservata ai legittimari, proprio riguardo a quest'ultima fattispecie si coglie meglio l'esigenza che ha sollecitato la dottrina a rivisitare la concezione del testamento quale atto con contenuto esclusivamente attributivo. Ciò in quanto, a meno di non voler leggere comunque in essa un'attribuzione se pur diversamente formulata¹⁰³, l'analisi diretta alla dimostrazione dell'autonoma ammissibilità della diseredazione, ha dovuto preliminarmente mettere a fuoco il diverso e più ampio valore semantico del termine disporre, «come significante appunto e semplicemente che con tale atto il testatore “stabilisce un regolamento”, “pone un precepto” in ordine alla sorte del proprio patrimonio e da valere per il tempo dopo la morte»¹⁰⁴.

Nella ritenuta configurabilità di un atto di ultima volontà meramente negativo¹⁰⁵, ed al di là della non uniformità di soluzioni additate sul piano

¹⁰⁰ La riflessione di GIORGIANNI M., *Il modus testamentario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, 889 ss. è considerata da BIN M., *op. cit.*, 231 ss. e da LISERRE, *op. cit.*, 159 ss. Ne condivide le conclusioni GARUTTI, *Il modus testamentario*, Napoli, 1990, 74 ss., ove ulteriori riferimenti. Per una conferma giurisprudenziale in Comm. Trib., II g., Parma, 12.5.1986, in *Corriere trib.*, 1986, 2283. In argomento cfr. ora PROTO, *Il modo*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 1223 ss.

¹⁰¹ V. BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 132 ss.

¹⁰² È la ricca indagine di BIN M., *op. cit.*, *passim*. Cfr. AZZARITI GIU., *op. cit.*, 372; sul tema, BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 136 ss. ove ulteriori indicazioni; BERGAMO, *Brevi note sulla diseredazione*, in *Giur. it.*, 2001, 70, in nota a T. Catania, 21.2.2000 che ha ritenuto valido un testamento recante come unica disposizione una diseredazione meramente negativa (ma, *contra*, sempre di recente, T. Reggio Emilia, 27.9.2000, in *Notariato*, 2002, 47, ove ulteriori riferimenti); STEFANELLI S., *Osservazioni in tema di diseredazione*, in *Vita notarile*, 1998, CLV; CORSINI F., *Appunti sulla diseredazione*, in *Riv. notariato*, 1996, 1093; FINISTERE, *La clausola di diseredazione*, *ivi*, 2000, 913. Il dibattito è riassunto da MORETTI M., *La diseredazione*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 263 ss.

Per la nullità della diseredazione, in quanto avente causa illecita, BIANCA C.M., *op. cit.*, 654.

¹⁰³ Come sembra intendere GALGANO, *op. ult. cit.*, 526. *Contra*, v. i rilievi di PAGLIANTINI, *op. cit.*, 96 ss.

¹⁰⁴ BIN M., *op. cit.*, 239.

¹⁰⁵ Sulla quale anche la giurisprudenza conviene. Ma l'ambigua posizione sul punto, riassunta nella massima «la volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a

applicativo¹⁰⁶, può allora cogliersi il punto di maggior espansione della riflessione sul contenuto patrimoniale del testamento, ma, insieme, anche il limite concettuale di costruzioni, forse troppo attente ad una astratta coerenza logica. Proprio la fattispecie della diseredazione mostra infatti come al medesimo risultato pratico, di riconosciuta validità della disposizione, si possa pervenire con un accorto uso degli strumenti ermeneutici che dalla interpretazione del testamento traggano quel significato positivo di attribuzione che il testatore non vuole o comunque non può impedire¹⁰⁷. Ne risulta per tal via confermato che è comunque alla legge che occorre aver riguardo per stabilire la fonte degli effetti successori.

10. Le disposizioni di carattere non patrimoniale

Il 2° co. dell'art. 587 c.c. non soltanto prevede che nel testamento possono essere dettate disposizioni di carattere non patrimoniale, ma soprattutto le riconosce efficaci, quando contenute in un atto che del testamento rispetti i requisiti di forma, «anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale».

Già prima¹⁰⁸ si è avuto modo di riferire circa la genesi della norma e sarà quindi sufficiente ricordare che con essa il legislatore del 1942, da un lato, ha inteso ovviare ad alcune questioni in precedenza dibattute, dall'altro, ha sostanzialmente ribadito che per testamento deve intendersi l'atto di ultima volontà recante disposizioni patrimoniali ch , altrimenti, non di testamento si deve parlare ma di atto che ne riveste la forma. Il rilievo attribuito a queste manifestazioni di volont  dettate in occasione del testamento, con la scelta di una modalit  emissiva peculiare per ci  che la dichiarazione diverr  efficace solo dopo la morte dell'autore, sta nella loro autonomia rispetto

far riconoscere una contestuale volont  di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volont  o dal tenore complessivo dell'atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza dell'anzidetta autonoma positiva volont  del dichiarante», Cass., 2.11.1982, n. 6339, in *Foro it.*, 1983, I, 1652,   oggetto dell'esatta critica di BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 141; cfr., altres , Cass., 18.6.1994, n. 5895, in *Notariato*, 1995, 11.

¹⁰⁶ In ordine, ad esempio, all'operativit  della rappresentazione: v. BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 123 ed *ivi* richiami. La giurisprudenza ritiene che la diseredazione non esclude la operativit  della rappresentazione in favore dei discendenti del diseredato: Cass., 23.11.1982, n. 6339, *cit.*

¹⁰⁷ Le conclusioni svolte nel testo, gi  in CUFFARO, *op. cit.*, 752, sono condivise da DELLE MONACHE, *op. cit.*, 129 ss.

¹⁰⁸ V. *supra*, § 1.

all'atto del quale debbono tuttavia condividere la forma, in quanto per verificarne la validità e stabilirne i caratteri propri, dovrà farsi capo non alle regole testamentarie bensì a quelle sostanziali dettate in relazione a ciascun atto¹⁰⁹. D'altronde, ove il requisito di forma sia rispettato, dette disposizioni possono esaurire il contenuto dell'atto, senza la necessaria presenza di disposizioni patrimoniali¹¹⁰.

La individuazione di quali siano le disposizioni segnate dal tratto della non patrimonialità è tuttavia condizionata dalla formula della norma che, nel far riferimento a quelle «che la legge consente siano contenute nel testamento», sembra implicare la necessità di una interpretazione rigorosa¹¹¹.

Secondo questa direttrice d'indagine possono così individuarsi quelle ipotesi nelle quali la norma espressamente prevede anche il testamento come possibile forma di manifestazione della volontà di volta in volta considerata; ipotesi che è opportuno brevemente riferire indipendentemente da una specifica collocazione all'interno delle diverse categorie degli atti giuridici. Così l'art. 14, 2° co., c.c. per la costituzione della fondazione; l'art. 254, 1° co., c.c. per il riconoscimento di figlio naturale; gli artt. 254, 2° co., e 285 c.c. per la dichiarazione di legittimarlo; gli artt. 348, 1° co., e 355 c.c. per la designazione del tutore o del protutore; l'art. 408, 1° co., c.c. per la scelta dell'amministratore di sostegno; l'art. 424 c.c. per la designazione del tutore dell'interdetto e del curatore per l'inabilitato; l'art. 466, 1° co., c.c. per la riabilitazione espressa dell'indegno; l'art. 680 c.c. per la revoca del testamento e l'art. 681 c.c. per la revoca della revoca; l'art. 1412, 1° co., c.c. per la revoca del beneficio nel contratto a favore del terzo; gli artt. 1920, 2° co., e 1921, 1° co., per la designazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita e per la relativa revoca; l'art. 2735 c.c. per la confessione; l'art. 59, 1° co., r.d. 21.12.1942, n. 1880 per la cremazione del cadavere; art. 4, l. 1.4.1999, n. 99 che ammette il prelievo di organi e tessuti dal corpo umano salva contraria volontà della persona resa nelle apposite forme legali¹¹².

¹⁰⁹ Il punto è pacifico, v. per tutti, GALGANO, *op. ult. cit.*, 522. L'esemplificazione più evidente è quella relativa al riconoscimento del figlio naturale che è *ex se* irrevocabile (art. 256 c.c.).

¹¹⁰ BONILINI, *Il testamento*, cit., 22.

¹¹¹ Cfr., in tal senso, AZZARITI GIU., *op. cit.*, 376.

¹¹² Resta invece estranea al tema, al di là delle suggestioni linguistiche, la considerazione del c.d. testamento biologico o *living will*, atto destinato, che *iure condendo*, ad avere efficacia prima della morte dell'autore. Sull'argomento v. MILONE L., *Il testamento biologico* (*living will*), in *Vita notarile*, 1997, 106 ss.; RESCIGNO P., *Living will, un istituto giuridico di formazione extralegislativa*, in AA.VV., *Nozione formazione e interpretazione del diritto*,

L'elencazione, tratta dall'opera dove il tema è stato maggiormente approfondito¹¹³, ripercorre i luoghi normativi ove al testamento è espresso richiamo, ma non ignora che spesso l'elemento testuale non è sufficiente a determinare la immediata riconduzione di ciascuna ipotesi alla previsione del capoverso dell'art. 587 c.c.

È in tal senso oltremodo significativo che già nel medesimo contesto di analisi nel quale è stata messa a fuoco la nozione di atipicità, siano tenute logicamente distinte le due fattispecie di revoca del testamento (art. 680 c.c.) e di revoca della revoca (art. 681 c.c.), là dove si riconosce solo in quest'ultima una effettiva disposizione testamentaria tipica, riconducibile ad una ipotesi di testamento *per relationem*¹¹⁴ e si nega alla prima, ove pure contenuta in un testamento, la qualifica di atto a causa di morte¹¹⁵.

Su un diverso piano, è stato invece contestato che la fattispecie delineata dalla norma dell'art. 466, 1° co., c.c. sulla riabilitazione dell'indegno possa essere direttamente ricondotta al novero delle disposizioni di carattere non patrimoniale cui si riferisce l'art. 587 c.c. Si è al riguardo osservato che contrariamente all'opinione per cui «la riabilitazione non è titolo di successione per il riabilitato: il titolo è nella legge o nel testamento precedente, e la riabilitazione non fa che rimuovere un ostacolo a che la delazione legittima o testamentaria possa operare»¹¹⁶, della norma andrebbe invece messo in risalto il carattere dispositivo e non attributivo, di tal che, in tale prospettiva, la stessa andrebbe ricondotta alla previsione del 1° co. dell'art. 587 c.c., come contenuto patrimoniale e, quindi, specificamente testamentario¹¹⁷.

Napoli, 1997, 381 ss. Cfr. ora BONILINI, *Il così detto testamento biologico*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 75 ss.

¹¹³ GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 30.

¹¹⁴ GIAMPICCOLO, *ivi*, 81 ss.; *ivi*, 86 il rilievo che «il testatore, a meno di proporsi un atto senza scopo, non può revocare la revoca del precedente testamento, se questo, riesaminato oggi, non risulta rispecchiare l'ultima, cosciente e libera sua determinazione volitiva». Cfr. PESCATORE V., *op. loc. ult. cit.*

¹¹⁵ GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 74 ss.; che, *ivi*, 76 osserva: «chi revoca il precedente negozio non opera sul piano della sua efficacia, non ne ripudia semplicemente gli effetti; opera già sull'atto medesimo, ripudia questo come espressione attuale della propria volontà, nega come più a sé imputabile, ad ogni effetto, il precetto d'autonomia privata che vi si contiene». Cfr. altresì SCALISI V., *op. cit.*, 400 ss. Per un quadro delle critiche mosse a siffatta opinione, cfr., di recente, D'AMICO G., *Revoca delle disposizioni testamentarie*, in *Enc. Dir.*, XL, Milano, 1989, 238 ss.

¹¹⁶ GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 279, nt. 91.

¹¹⁷ Così BIN M., *op. cit.*, 118 ss. Cfr., ma con motivazione frettolosa, LISERRE, *op. cit.*, 161. Da ultimo, per l'appartenenza della previsione all'area del contenuto patrimoniale del testamento, BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 134 ss.

Rilievi, questi, che valgono in una certa misura ad illuminare i limiti di un dibattito che non tocca profili di operatività di ciascuna fattispecie, per ciò che di fronte ad una dichiarazione di riabilitazione dell'indegno contenuta in un testamento, la validità e l'efficacia della stessa resta comunque legata al rispetto della forma prescritta per l'emissione dell'atto, né in tal senso è toccata dalla riconduzione alla previsione del 1° e del 2° co. del medesimo articolo, ove se ne ammetta¹¹⁸ comunque la revocabilità.

Ancora, ed a segnare così un ulteriore aspetto della riflessione sull'argomento, pure della costituzione di fondazione per testamento è stato messo in risalto il contenuto patrimoniale¹¹⁹ sul rilievo, che contraddice una diffusa dottrina¹²⁰, che «l'atto di disposizione patrimoniale – il c.d. atto di dotazione – fa parte integrante, anche se contenuto in un documento separato, dall'atto di fondazione» e sulla considerazione che «all'atto di dotazione patrimoniale, per quanto concepito come atto a sé stante, non si potrà applicare ogni norma che presupponga la qualificazione dei beni come eredità o della vicenda traslativa come successione a titolo universale»¹²¹.

Anche per questa via, quindi, l'area del contenuto atipico del testamento risulta ulteriormente ridotta, ma ciò avviene, è opportuno sottolinearlo, a vantaggio ed in funzione di una nozione più ampia di testamento in senso proprio, quasi che, paradossalmente, nella rinnovata polemica sulla categoria concettuale del negozio, si volesse accentuare, con l'attenzione riposta al carattere dispositivo, il momento volitivo dell'atto.

I brevi richiami, ma altri se ne potrebbero aggiungere su differenti fattispecie¹²², alle ipotesi nelle quali *nominatim* la legge prevede la possibilità di utilizzare anche il testamento come veicolo emissivo delle dichiarazioni del privato, lasciano in ultimo la considerazione del significato positivo del precetto, ove appunto dal dato normativo volesse trarsi l'idea di un *numerus clausus* delle disposizioni non patrimoniali che possono essere contenute nel testamento.

¹¹⁸ GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 242.

¹¹⁹ GALGANO, *op. ult. cit.*, 524 s.

¹²⁰ V. RESCIGNO P., *Fondazione (dir. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano, 1968, 801; cfr. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 10, ove ulteriori richiami.

¹²¹ Una recente decisione, Cass., 8.10.2008, n. 24813, riconduce l'atto di fondazione al contenuto atipico del testamento, ma nega rilievo alla mancata accettazione con beneficio d'inventario. In argomento v. l'accurata riflessione di D'AURIA M., *Sull'atipicità dell'atto di fondazione istituita per testamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010.

¹²² Alcune fattispecie sono ora analizzate nel *Tratt. Bonilini*, II, cit., 965 ss.

Questa rigida opinione, benché ancora di recente sostenuta¹²³, risulta tuttavia inappagante, soprattutto quando si consideri che, essendo il testamento espressione dell'autonomia riconosciuta al privato di manifestare la propria volontà, a valere per quando avrà cessato di vivere, non risultano esservi ostacoli, né sul piano logico né sul piano della disciplina positiva¹²⁴, a che nel testamento siano contenute anche altre volizioni oltre quelle prima individuate con riferimento al solo elemento testuale. Volizioni che potranno quindi essere efficaci *post mortem* ove risultino rispettate le prescrizioni di forma che l'art. 587, cpv., c.c. richiama.

In via esemplificativa viene fatto riferimento alle disposizioni sui funerali e sulla destinazione del cadavere, diverse da quella prevista dall'art. 59, r.d. 21.12.1942, n. 1180; alle disposizioni sulla pubblicazione *post mortem* nell'opera dell'ingegno che nella l. 21.4.1941, n. 633 (artt. 24, 93, 86) è consentito all'autore dettare in forma scritta; – alla revoca dell'atto di fondazione, efficace ove sussistano i presupposti delineati nell'art. 15, 1° co., c.c. Enumerazione che nella riflessione della dottrina continua sino a contemplare l'atto illecito compiuto per testamento¹²⁵.

Se l'ipotesi da ultimo segnalata può suscitare perplessità, merita tuttavia ricordarla quale segno e conferma della varietà di contenuti che l'atto di ultima volontà può in concreto presentare¹²⁶; contenuti rispetto ai quali un rifiuto di considerazione da parte dell'interprete non sarebbe giustificato.

Art. 588 – Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

[1] *Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.*

[2] *L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclu-*

¹²³ AZZARITI GIU., *op. cit.*, 376.

¹²⁴ È utile al riguardo il rinvio alla fine argomentazione di GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 12 ss.

¹²⁵ V. GIAMPICCOLO, *ivi*, 15 ss. e 20. Cfr. BONILINI, *L'illecito posto in essere per mezzo del testamento*, in *Tratt. Bonilini*, cit., 1075 ss.

¹²⁶ Ma che sulla fantasia del giurista faccia sovente premio la realtà, è confermato dalla lettura di una silloge di testamenti olografi, quali quelli raccolti da DE MATTEIS S., *Essendo capace d'intendere e di volere*, Palermo, 1992.

Art. 588*Libro II - Titolo III: Delle successioni testamentarie*

de che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

commento di Vincenzo Cuffaro

Sommario: 1. Il ruolo della norma nel sistema delle successioni. - 2. Individuazione dell'erede e interpretazione del testamento. - 3. Designazione dell'erede e concorso delle vocazioni.

1. Il ruolo della norma nel sistema delle successioni

Nel Libro II del codice civile sembra mancare una definizione esplicita dei concetti di erede e di eredità, il valore dei quali appare tuttavia senz'altro acquisito al lessico normativo facendosene uso per delineare compiutamente la vicenda della successione per causa di morte. Tale vicenda si svolge, infatti, intorno e potrebbe dirsi attraverso i due termini che ne rappresentano i principali punti di riferimento rispettivamente soggettivo ed oggettivo.

La disciplina positiva, nel regolare gli accadimenti conseguenti sul piano alla morte della persona fisica, prevede come momenti essenziali la delazione (art. 457 c.c.) e l'acquisto (art. 459 c.c.) dell'eredità, ed ancora all'eredità fa riferimento quando individua le modalità di accettazione, la rinuncia, la giacenza e la divisione; col termine erede designa colui che «chiamato all'eredità» (artt. 460, 461, 485, 487, 528 c.c.) l'abbia accettata, distingue poi l'«erede puro e semplice» (artt. 485, 488 c.c.) dall'«erede con beneficio d'inventario» (art. 491 c.c.), fa riferimento al «titolo» (art. 475 c.c.) ed alla «qualità» (artt. 476, 533, 588 c.c.) di erede, considera altresì l'«erede apparente» (art. 534 c.c.). Nella legislazione successiva all'emanazione del codice v'è pure ampia traccia dei termini, ma tale numerosa presenza¹ non aiuta a delinearne il valore positivo, giacché nella legislazione c.d. speciale la menzione dell'erede (e più in generale il verificarsi di una vicenda successoria) vale solo ad individuare un centro di riferimento soggettivo degli effetti stabiliti dalle varie normative e quindi dà già per risolto il profilo di qualificazione della fattispecie.

A ben vedere, è tuttavia nella disposizione dell'art. 588 c.c. che l'interprete può individuare il referente normativo centrale per cogliere il signifi-

¹ Per una recente ed aggiornata rassegna sull'argomento, individuato con l'espressione «successioni legittime anomale», v. in *Tratt. Bonilini*, III, Milano, 2009, i saggi di BONILINI, *Introduzione*, 967 ss.; MORA A., *La successione nelle indennità di fine rapporto di lavoro*, 975 ss.; NATALE A., *La successione nei rapporti di locazione*, 1037 ss.; VALENZA F., *La successione nei rapporti agrari*, 1083 ss.; ID., *La successione nel maso chiuso*, 1129 ss.

cato positivo dei vocaboli “erede” ed “eredità”, là dove precisa che le disposizioni comprendenti l’universalità o quota dei beni del defunto sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede. Il dettato normativo, infatti, non solo consente di leggere la correlazione reciproca tra i due termini, dei quali l’uno appare il riflesso dell’altro, ma permette altresì di misurare l’influenza determinata dalle elaborazioni dommatiche sulla considerazione positiva dei concetti².

Per meglio comprendere il significato positivo della disposizione occorre innanzi tutto muovere dalla formulazione dell’art. 141 del progetto preliminare³ che, sotto la rubrica «Erede», prevedeva «è erede chi succede nell’universalità del patrimonio del defunto o in una sua parte, considerata come quota dell’universalità. In ogni altro caso il successore è legatario. – In caso dubbio della disposizione testamentaria il chiamato è considerato erede». Formulazione, questa, rispetto alla quale il relatore Ludovico Barassi precisava «si è pure cercato di meglio chiarire la figura dell’erede (...) l’art. 141 è più largamente formulato, benché in fondo conclude pur sempre, come si capisce, con riprendere il concetto fondamentale dell’art. 760 [del codice previgente] per cui, cioè, è erede solo chi succede nell’universalità o in una quota del patrimonio (...) la quota può essere espressa con la indicazione di una “parte” dei beni (...) basta che questa parte sia considerata in funzione di quota, che è pur sempre il criterio basilare riferendosi all’universalità, cioè al patrimonio in senso giuridico, come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. E se non risulta chiaro quale sia stata l’intenzione del testatore, nel dubbio l’indicazione di una parte dei beni si dovrà considerare come istituzione di un coerede»⁴.

Alla base della proposta vi era dunque l’intento, affidato alle parole dell’autorevole relatore, di mettere a fuoco la figura dell’erede; intento non tradito, ma confermato nella redazione del testo definitivo corrispondente all’attuale art. 588 c.c., rispetto al quale la *Relazione ministeriale* osserva che «ai fini dell’assunzione della qualità ereditaria è sufficiente che i beni siano considerati dal testatore come quota del patrimonio. La quota di eredità è la qualificazione giuridica del lascito di una quota del compendio patrimoniale»⁵.

È sembrato utile ricordare alcuni passi significativi dei lavori preparatori giacché la loro lettura non solo rende avvertiti delle finalità in vista delle

² Cfr. NICOLÒ, *Successioni nei diritti*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 607.

³ COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Codice Civile, Terzo Libro, Successioni e Donazioni, Progetto e Relazioni*, Roma, 1936.

⁴ COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *ivi*, 34 ss.

⁵ Così la *Relazione ministeriale*, Roma, 1938, n. 62.

quali la disposizione è stata predisposta, ma soprattutto vale a confermare che proprio nella norma ricavabile dal 1° co. dell'art. 588 c.c. è messo a fuoco il rapporto tra i due termini di erede e di eredità, di talché se la riflessione giuridica intorno alle due nozioni cui la norma rinvia è corsa parallela, il complesso di questioni prospettate nella teoria (e meno nella prassi) attinge sì alla razionalizzazione dei due concetti, ma riguarda soprattutto l'esatta intelligenza del meccanismo successorio.

A tale riguardo, pur essendo stata sottolineata da più parti la *ratio* politica sottesa alla figura dell'erede ed alla considerazione dell'eredità, ponendosi entrambe come espressione di una ben precisa ideologia legislativa che lega la disciplina della successione per causa di morte da un lato all'istituto della proprietà dall'altro all'attenzione verso il nucleo familiare⁶, non può dimenticarsi che tali notazioni risultano certo utili a comprendere la collocazione e le correlazioni degli istituti di diritto successorio rispetto al sistema complessivamente considerato, ma non sono idonee di per sé a risolvere il problema ricostruttivo, problema che resta di stretto diritto positivo.

In termini necessariamente sintetici, può allora essere ricordato che il sistema positivo prevede che i rapporti giuridici, patrimoniali sia attivi che passivi⁷ non si estinguono a seguito della morte del titolare, giacché nella posizione di questi «succede» un altro soggetto per la cui individuazione sono dettate regole specifiche. È proprio per dar conto di questo subentrare non solo nelle posizioni attive ma anche in quelle passive facenti prima capo al defunto che i concetti di eredità e di erede hanno svolto e svolgono un ruolo ben preciso, venendo ad assumere connotazioni differenti a seconda del diverso valore che si attribuisce loro nel tracciare la struttura del fenomeno successorio.

Da un lato, infatti, prestando attenzione al dato letterale offerto dall'art. 588 c.c., ma soprattutto richiamando una tradizione esegetica che rinvia alle fonti romane, viene posto l'accento sull'elemento oggettivo della vicenda successoria, riconoscendo nell'eredità una *universitas iuris*, tale cioè da comprendere il complesso di tutti i rapporti patrimoniali del defunto unitariamente considerati; l'individuazione di tale unità intellettuale, astratta, del patrimonio appare idonea a spiegare come con un unico atto possa il chiamato subentrare in tutti quanti i rapporti giuridici patrimoniali che facevano

⁶ Su tale profilo è sempre attuale il contributo di LISERRE, *Evoluzione storica e rilievo costituzionale del diritto ereditario*, in *Jus*, 1979, 204 ss.

⁷ In una accezione ampia del termine e con esclusione di quei rapporti che *ex se* si sottraggono all'influenza del meccanismo successorio: v. ad esempio artt. 448, 979, 1026, 2284 c.c.

capo al defunto, ponendosi l'*universitas* quale oggetto dell'acquisto dell'erede⁸. La posizione dell'erede perde in codesta prospettiva di specifica autonomia risultando null'altro che una qualificazione *a posteriori* di colui che è chiamato all'universalità od alla quota del patrimonio.

L'attenzione al profilo soggettivo è invece diretta a riconoscere alla figura dell'erede un ruolo centrale nella successione a causa di morte, individuando nel conseguimento di una posizione originaria il momento significativo della fattispecie, sufficiente a determinare il presupposto causale dell'acquisto dei beni relitti ed idoneo a porsi quale elemento unificatore dei diversi effetti determinati dalla legge. Risulta in tal guisa privo di concreto valore il richiamo alla concezione dell'eredità quale astratta universalità, giacché i vari profili della vicenda successoria possono spiegarsi senza ricorrere ad alcuna finzione⁹.

Tali puntuali prese di posizione oltre ad essere indicative della centralità del concetto di erede e di quello di eredità riguardo all'esatta intelligenza del fenomeno successorio, appaiono così emblematiche di quale influenza gli studi di storia del diritto (e segnatamente quelli romanistici) abbiano avuto sull'atteggiamento dei giuristi positivi rispetto al problema. Senz'altro centrale a tale riguardo risulta l'approfondimento compiuto nella prima metà del secolo scorso sul significato e sulla collocazione cronologica delle espressioni «*successio in universum ius*» e «*per universitatem*»¹⁰.

Ancora, meritano di essere ricordate, sempre a testimonianza della logica interrelazione determinata nell'analisi dei due concetti, sia quelle posizioni che ripudiando il principio dell'*hereditas-universitas* respingono altresì il rilievo dato alla figura dell'erede, preferendo richiamarsi al concetto, pur esso mediato dalla riflessione storica, di *successio in locum et ius*¹¹, sia le notazioni attente soprattutto alle peculiarità del regime giuridico qualificante la fattispecie¹².

⁸ DE RUGGIERO, MAROI, *Istituzioni di diritto privato*, I, Milano-Messina, 1943, 371 ss.; COVIELLO L., *Diritto successorio*, Bari, 1962, 21; SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, 2^a ed., Napoli, 1971, 85; AZZARITI GIU., *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982, 4.

⁹ NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta ed indiretta*, in *Ann. Università Messina*, VIII, 1934, quindi in Id., *Raccolta di scritti*, Milano, 1980, I, 109 ss.; Id., *Erede (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1966, 196; NATOLI U., *L'amministrazione dei beni ereditari*, 2^a ed., Milano, 1968, 91; STOLFI G., *Concetto dell'erede*, in *Giur. it.*, 1949, IV, 162 ss.

¹⁰ Per tutti v. BARBERO D., *Le universalità patrimoniali*, Milano, 1936, 255 ss.

¹¹ È questa l'opinione di CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1961, 11 ss.; MENGONI, *L'istituzione di erede ex re certa secondo l'art. 588, comma 2° c.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, 739 ss.

¹² SCHLESINGER, *Successioni (dir. civ.). Parte generale*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino,

Non giova quindi prendere partito per l'una o l'altra di tali opinioni quanto sottolineare che il lettore delle pagine dedicate alla loro formulazione acquisisce il preciso convincimento che i termini di erede e di eredità hanno rilievo come concetti di teoresi, come strumenti, quindi, utili a comprendere il modo di operare delle regole giuridiche che caratterizzano il sistema successorio. Di talché l'incidenza delle diverse costruzioni dottrinarie sul piano applicativo della disciplina è apparsa sovente circoscritta rispetto al comune consenso sulla valutazione dei profili essenziali della successione a causa di morte.

Quanto sommariamente riferito circa il ruolo che la (considerazione della) figura dell'erede svolge in ordine alla esatta intelligenza del fenomeno della successione a causa di morte, consente ora di procedere speditamente all'esame del profilo positivo di colui che del fenomeno successorio costituisce il necessario termine di riferimento soggettivo.

La questione centrale da affrontare al riguardo resta pur sempre quella di stabilire la portata ed il valore di tale ruolo, giacché su che cosa o, per meglio dire, chi debba intendersi per erede v'è generale consenso: erede è infatti colui che succede al defunto nel complesso dei rapporti giuridici (trasmissibili) ovvero in una quota. In questo senso lo spessore della figura si coglie per contrasto con l'altra figura del legatario, giacché per questi l'apertura della successione determina solo il subentro in determinati rapporti giuridici. Il profilo di differenziazione rileva tuttavia non solamente sul piano quantitativo bensì su quello qualitativo, da un lato considerando che, al di là del diverso operare della successione nei debiti ereditari, all'erede è ascrivibile una astratta potenzialità a succedere in tutti i rapporti giuridici del *de cuius*, dall'altro rimarcando che solo rispetto all'erede può esattamente configurarsi una successione nei rapporti giuridici, risultando quello del legatario un acquisto a titolo derivativo¹³.

Rimane invece da chiarire se con il termine erede sia possibile individuare un concetto giuridicamente preciso, connesso cioè ad una determinata situazione giuridica soggettiva ovvero se la nozione rimanga soltanto descrittiva e valga cioè a definire chi nel concreto succede al defunto.

L'intuizione dell'erede quale titolare di una situazione giuridica soggettiva autonoma, definita con il termine «qualità», nasce sul terreno della critica

1971, 748; GROSSO G., BURDESE A., *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1977, 29 ss.; FERRI L., *Successioni in generale (artt. 456-511)*, in *Comm. Scialoja-Branca*, 2^a ed., Bologna-Roma, 1980, 17 ss.

¹³ NICOLÒ, *La vocazione*, cit., 123; RADAELLI U., *L'eredità giacente*, Milano, 1948, 45; STOLFI G., *Sul lascito dell'usufrutto universale*, in *Foro padano*, 1949, III, 122.

alla nozione di eredità concepita come *universitas iuris* ed è determinata dal rilievo che la figura assume rispetto alla vicenda della successione per causa di morte.

Come è noto, l'individuazione nella qualità giuridica, nel titolo di erede messo a disposizione del chiamato con la delazione, della causa immediata dell'acquisto del patrimonio ereditario¹⁴ è basata, nel precisarne il significato ricostruttivo, su specifici dati normativi rappresentati da un lato dalla precipua azione che la norma dell'art. 533 c.c. pone a difesa della qualità ereditaria¹⁵, dall'altro dalla disciplina della vendita dell'eredità (art. 1542 c.c.) nella quale la distinzione logica tra assunzione della qualità di erede ed acquisto dei singoli diritti ed obblighi, contenuto dei rapporti giuridici ereditari, appare testualmente ribadita. Nella medesima prospettiva merita ricordare la disciplina dell'art. 524 c.c. che, nel delineare uno strumento di tutela dei creditori di colui che abbia rinunciato all'eredità con loro pregiudizio, prevede il procedimento di autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, in tal modo ribadendo che l'accettazione dell'eredità e quindi il conseguimento della qualità di erede è il presupposto giuridico dell'acquisto dei beni ereditari.

Siffatto riconoscimento del ruolo centrale svolto nel contesto successorio dalla qualità di erede, *prius* logico dell'acquisto del patrimonio ereditario, situazione giuridica autonoma, originaria ed intrasmissibile che non trova riscontro in una analoga posizione giuridica del *de cuius*, appare tuttora pregnante malgrado le critiche mosse¹⁶. Critiche che, a ben vedere, in quanto dirette ad addurre una portata solo descrittiva del termine¹⁷ non risultano sufficientemente argomentate; mentre, se legate alla constatazione della priorità dell'acquisto del patrimonio rispetto al conseguimento del titolo di erede¹⁸, trovano puntuale smentita in diverse fattispecie nelle quali il legislatore ha mostrato di avere autonoma considerazione della qualità giuridica di erede (art. 1542 c.c.) ovvero all'acquisto di una quota di patrimonio del *de cuius* non ha ricollegato il conseguimento del titolo di erede (art. 550, 1° co., c.c.)¹⁹.

¹⁴ NICOLÒ, *La vocazione*, cit., 109.

¹⁵ Cfr. *supra*, in questo *Commentario*, sub art. 533 c.c.

¹⁶ BIANCA C.M., *Diritto civile*, II, 4^a ed., Milano, 2005, 648; GROSSO G., BURDESE A., *op. cit.*, 363.

¹⁷ FERRI L., *op. cit.*, 20; SCHLESINGER, *op. cit.*, 751.

¹⁸ CICU, *op. cit.*, 21; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1977, 123.

¹⁹ STOLFI G., *Concetto dell'eredità*, cit., 166.

Art. 588*Libro II - Titolo III: Delle successioni testamentarie*

La figura così delineata e l'individuazione nel(l'acquisto del)la qualità di erede di una unitaria causa giustificatrice della successione sia nel lato attivo che nel lato passivo dei rapporti facenti prima capo al defunto, consente per altro di risolvere la complementare questione sul valore giuridico da assegnare al termine eredità, indicativa del complesso dei beni oggetto dell'acquisto dell'erede, nella ulteriore consapevolezza che se anche la tecnica del codice considera separatamente i profili relativi ai modi di acquisto, alla rinuncia, alla vendita dell'eredità, questi attengono nella sostanza a vicende che tuttavia nella individuata qualità giuridica di erede trovano il proprio immediato referente.

Posta dalla norma dell'art. 457 c.c. la precettiva determinazione dei modi di delazione dell'eredità, è nell'ambito di ciascuno di essi che va cercato il criterio idoneo ad individuare l'erede rispetto ad una specifica fattispecie successoria; criterio che proprio l'enunciato del 1° co. dell'art. 588 c.c. consente di ritenere unitario tanto nella successione testamentaria che in quella legittima²⁰, in quanto l'attribuzione ad opera della legge o per volontà del testatore dell'intero complesso (universalità) o di una quota dei beni del *de cuius* permette infatti di individuare l'erede, di identificare cioè il soggetto a favore del quale opera la delazione dell'eredità.

All'esito della sommaria disamina, può allora cogliersi a pieno il significato che la norma dell'art. 588 c.c. riveste nell'ambito della disciplina successoria.

Benché la disposizione sia collocata nel titolo dedicato alla successione testamentaria e quando si abbia consapevolezza dell'influenza determinata dal retaggio della tradizione giuridica su tale scelta sistematica, il dettato della norma vale infatti ad individuare nettamente i presupposti che valgano a connotare la qualità di erede, mettendo in luce la logica e giuridica correlazione tra la successione a titolo universale e la situazione giuridica soggettiva che con la delazione viene messa a disposizione del chiamato.

Indipendentemente dal titolo della vocazione, il dettato dell'art. 588 c.c. ha dunque il ruolo di chiarire che la posizione di erede può e deve essere individuata con riferimento all'attitudine, voluta dal testatore o prescritta dalla legge, a subentrare nella universalità ovvero in una quota del patrimonio del *de cuius*, mentre la posizione del legatario si coglie per esclusione, con riferimento cioè ad una fattispecie successoria che non presenti identica caratterizzazione.

²⁰ V. CICI, *op. cit.*, 15.

In questo senso possono essere intese e condivise le affermazioni dell'aspetto "definitorio" riconosciuto alla norma²¹ ovvero del criterio oggettivo in essa dettato²².

Vero è che la disposizione dell'art. 588 c.c. da un lato vale a chiarire che il conseguimento della qualità di erede costituisce il necessario termine intermedio per la realizzazione dell'effetto successorio, con il subentro del chiamato nei diritti o negli obblighi del *de cuius*, dall'altro permette di individuare il titolo della designazione sia che questa trovi la propria ragione nella legge, secondo le previsioni della successione legittima, sia che sia affidata all'espressione della volontà testamentaria.

2. Individuazione dell'erede e interpretazione del testamento

Una volta chiarito il significato che nel sistema riveste la norma dell'art. 588 c.c., occorre ancora dar conto di un diverso novero di questioni suscitato dalla disposizione, per ciò che la stessa sembra aver rilievo anche sul piano ermeneutico.

Nel momento in cui ancora una volta si torni a considerare le formulazioni elaborate in vista del testo attuale ed insieme si constati che la norma fa riferimento ad un criterio di lettura delle disposizioni testamentarie, può allora comprendersi come al dettato dell'art. 588 c.c. – ma non da solo²³ – si riconosca anche la funzione di individuare un canone interpretativo dell'atto di ultima volontà²⁴.

Al riguardo sembrano tuttavia opportune alcune precisazioni dirette innanzi tutto a ricordare che il problema dell'interpretazione del testamento è stato affrontato e svolto nell'ambito della riflessione più generale circa la riconduzione del testamento alla categoria scientifica del negozio giuridico²⁵, quindi a segnalare che proprio in tale prospettiva sono state condotte le analisi finalizzate a verificare la possibilità di utilizzare per l'atto di ultima volontà le medesime regole ermeneutiche dettate per gli atti giuridici tra vivi²⁶.

²¹ Cfr. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2005, 125 ss.

²² V. TATARANO M.C., *Il testamento*, Napoli, 2003, 359.

²³ Cfr., ad esempio, gli artt. 625, 628, 629, 630, 734 c.c. Sul tema v. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, 173 ss., ma cfr. SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, 9^a ed., Napoli, 1981, 235; quindi IRTI N., *Testo e contesto*, Padova, 1996, 136.

²⁴ Cfr. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 109; DELLE MONACHE, *op. cit.*, 164.

²⁵ V. *supra*, in questo *Commentario*, sub art. 587 c.c.

²⁶ La letteratura sul tema è assai vasta: cfr. in particolare RESCIGNO P., *Interpretazione*

Art. 588*Libro II - Titolo III: Delle successioni testamentarie*

Da tali questioni deve tuttavia prescindersi in questa sede giacché il problema dei criteri che possono essere seguiti per interpretare il testamento si colloca su un piano diverso che logicamente precede il momento applicativo del precetto dell'art. 588 c.c.; norma che, come dianzi rilevato, vale invece a qualificare la posizione dell'erede nell'ambito del fenomeno successorio.

Certo si comprende come l'osservatore del dato normativo quando nel dettato del 1° co. della disposizione legge «qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore» e, nel 2° co., coglie la formula antica della *institutio ex re certa*, sia portato a ritenere che, in tal modo, siano state dettate norme interpretative, ma tale conclusione deve essere rettamente intesa.

Se al privato è consentito indirizzare gli effetti successori designando il soggetto a favore del quale sarà devoluto il patrimonio quando avrà cessato di vivere, la norma dell'art. 588 c.c. vale nel suo complesso a chiarire che tale designazione può avvenire non solo esplicitamente, con l'espressa indicazione del titolo di erede attribuito al designato ovvero alla pluralità di designati, ma anche implicitamente o, per meglio dire, senza riferimento al titolo, con l'indicazione della totalità dei beni che saranno oggetto della devoluzione ovvero di una quota in caso di pluralità di designati. Non solo. Proprio perché di fronte al testamento, e segnatamente al testamento olografo, è necessario confrontarsi con la personale forma espositiva dell'autore dell'atto, la norma da un lato impone di prescindere dalla "denominazione" usata dal testatore quando a questa, ove accompagnata dalla indicazione dei beni, non corrisponda quanto contraddistingue la qualità di erede (ad esempio, lego tutto il mio patrimonio a...), dall'altro prescrive che anche quando il testatore non abbia seguito il criterio astratto del riferimento alla quota ma abbia invece disposto menzionando i singoli beni, ciò non ostante sia possibile individuare la vocazione ereditaria quando, appunto, i singoli beni rappresentano una quota dell'intero patrimonio.

Non vi è, dunque, frattura ma continuità tra le previsioni del 1° e 2° co. dell'articolo, giacché entrambe condividono la medesima *ratio* che vede

del testamento, Napoli, 1952, *passim*; GRASSETTI C., *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (dir. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1957, 907 ss.; LIPARI N., *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, 350; IRTI N., *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, Milano, 1967, 36 ss.; BIGLIAZZI GERI, *op. cit.*, 118 ss. Ripercorre il dibattito sul tema CARLEO, *L'interpretazione del testamento*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, a cura di N. Irti, Padova, 2000, 539 ss. e, quindi, Id., *L'interpretazione del testamento*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 1475 ss.

nella legge la fonte degli effetti della vocazione e riconosce al privato il potere di indirizzare la vocazione secondo una pluralità di modelli espressivi.

In tal senso, le regole ricavabili dalla disposizione valgono nel loro complesso a spiegare il modo di individuazione di colui (ed ovviamente di coloro) nei cui confronti opererà la successione a titolo universale e la regola enunciata nel 2° co. attiene quindi alla tecnica espressiva del testatore. Rispetto alla indicazione di beni determinati l'indagine sull'elemento soggettivo è tuttavia recessiva poiché, come esattamente osservato, «dall'attribuzione di beni determinati si deve desumere la volontà di attribuire una quota della totalità, non una volontà di dar loro natura di quota»²⁷, mentre secondo quanto ripetuto dalla giurisprudenza²⁸ il criterio di analisi rimane oggettivo.

A quest'ultimo riguardo, il riferimento alla "oggettività" del criterio seguito per valutare in quale misura l'attribuzione di beni possa essere intesa come "quota" del patrimonio permette di rilevare che nelle decisioni della giurisprudenza, malgrado il formale ossequio alla volontà del testatore, la individuazione degli effetti sovente ne prescinde²⁹, per fermarsi invece alla constatazione che il lascito esprime una frazione del patrimonio. Il giudizio si svolge quindi *ex post* secondo un parametro al quale rimane estranea la regola ermeneutica diretta a comprendere la volontà del *de cuius*.

Proprio tali arresti giurisprudenziali valgono così a spiegare come di recente non soltanto, ed in linea con quanto dianzi esposto, sia stata messa in discussione la valenza interpretativa del 2° co. dell'art. 588 c.c.³⁰, ma addirittura decisamente contestata la configurabilità dell'*institutio ex re certa*³¹.

Soluzione, quest'ultima, certamente radicale e tuttavia sintomatica della avvertita difficoltà di coniugare il dato normativo con i risultati cui attinge la scienza pratica, secondo uno schema di analisi che non sia esclusivamente ripetitivo della lettera della disposizione.

²⁷ Così CICU, *op. cit.*, 27.

²⁸ Cfr., ad esempio, Cass., 1.3.2008, n. 3016.

²⁹ Infatti, malgrado la contraria opinione della dottrina, cfr. PALAZZO A., *Le successioni*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 1996, 637 ss., la giurisprudenza, Cass., 19.10.2005, n. 20204, continua a ritenere che non sia consentito il ricorso ad elementi estranei alla scheda testamentaria.

³⁰ Cfr. D'ANDREA S., *La Heredis Institutio ex certa re*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 223 ss.

³¹ Cfr. GERBO, *L'institutio ex re certa e la volontà del testatore*, in *Riv. notariato*, 2003, 218 ss.; ID., *L'institutio ex re certa*, *ivi*, 2004, 1780 ss.

3. Designazione dell'erede e concorso delle vocazioni

Su un ulteriore profilo merita, da ultimo, fermare l'attenzione rispetto all'ambito di operatività della norma dell'art. 588 c.c., per considerare quale rilevanza abbia la disposizione nella fattispecie, diversa da quella sinora considerata, nella quale al momento dell'apertura della successione si rinvenivano beni non contemplati nel testamento.

Fattispecie rispetto alla quale debbono essere altresì considerate le regole dettate rispettivamente dalla norma dell'art. 457, cpv., c.c. che stabilisce il concorso tra vocazione legittima e vocazione testamentaria e dalla norma ricavabile dal disposto dell'art. 734, 2° co., c.c. in tema di divisione fatta dal testatore.

Appare a tale riguardo necessario, anche alla luce delle precedenti osservazioni, procedere per distinzioni, innanzi tutto collocando le diverse fattispecie sul piano cronologico, a seconda che i beni fossero già presenti nel patrimonio del *de cuius* al momento della redazione del testamento ovvero siano stati successivamente acquistati, quindi valutando a seconda che la scheda testamentaria valga ad individuare un solo ovvero una pluralità di eredi³².

Quando il testatore abbia disposto solo di parte dei propri beni rispetto a quelli esistenti al momento della redazione dell'atto e tale disposizione sia a titolo universale – sia che il *de cuius* abbia fatto esplicitamente riferimento alla quota, sia che al medesimo risultato si pervenga in virtù dell'art. 588, cpv., c.c. – la disposizione non potrà che riguardare la quota del patrimonio, di talché sulla quota residua si aprirà, a norma dell'art. 457 c.c., la successione legittima.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi nella distinta ipotesi in cui la mancata considerazione dei beni derivi dalla sopravvenienza dei beni rispetto al tempo di redazione del testamento, giacché anche in questo caso quando il *de cuius* abbia designato l'erede quale destinatario solo di una quota del proprio patrimonio, tale indicazione deve essere mantenuta rispetto al compendio esistente al momento dell'apertura della successione.

In altre parole la “capacità espansiva” propria dell'attribuzione in favore dell'erede opera in relazione alla (e nel rispetto della) quota individuata dal testatore, sia che la quota sia espressamente enunciata, sia che sia ricava-

³² In argomento v. l'approfondita analisi di BONILINI, *Institutio ex re certa, per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento*, in *Tratt. Bonilini*, II, cit., 239 ss., che tuttavia sembra muovere dall'assunto, forse ispirato da un caso concreto, che sia possibile individuare un unico erede.

bile, come in precedenza illustrato, dalla indicazione di beni determinanti, giacché in entrambi i casi il *de cuius* ha compiuto una scelta che l'interprete non può sovvertire a meno di non compiere una lettura abrogatrice del cpv. dell'art. 457 c.c.

Conferma se ne trae dal disposto dell'art. 734, cpv., c.c., là dove prescrive che la divisione dell'intero asse tra i coeredi non impedisce l'apertura della successione legittima sui beni ulteriori (non menzionati ovvero sopravvenuti) a meno che non risulti la diversa volontà del testatore. Sembra, infatti, di poter osservare che la norma là dove consente al testatore, nel momento in cui divide direttamente il patrimonio in quote tra i coeredi, di prevedere espressamente la "capacità espansiva" delle quote, nella sostanza, ed in difetto di tale previsione, ribadisce il principio del concorso tra vocazione legittima e vocazione testamentaria³³.

La contraria opinione, di recente ribadita con ricchezza di argomenti³⁴ non convince nella sua perentorietà soprattutto in quanto appare basata su una petizione di principio quando afferma che «l'unico soggetto, al quale sia stata attribuita la stragrande maggioranza dei beni del *de cuius*, sia stato istituito unico erede, cui competono non soltanto i beni menzionati nel testamento, ma anche quelli dei quali non vi sia espressa menzione».

In contrario può osservarsi che se è vero che quando dall'esame della scheda risulta una attribuzione che riguarda la gran parte del patrimonio (ad esclusione dei legati) dovrà ritenersi individuato un unico erede, ai sensi del 1° co. dell'art. 588 c.c., è altrettanto vero che la mancata menzione di altri beni esistenti al momento della redazione del testamento contraddice l'assunto della universalità della delazione operata con il testamento, di talché il silenzio serbato riguardo agli altri beni non potrà essere ignorato proprio a motivo della tecnica espressiva seguita dal *de cuius*, e dovrà essere "colmato" dalla previsione dell'art. 457 c.c.

D'altro canto, anche la regola espressa nel capoverso dell'art. 588 c.c. deve essere raccordata alla previsione del 1° co., per cui è erede colui al quale è destinata anche solo una quota del patrimonio ed al principio del concorso tra vocazione legittima e vocazione testamentaria. La regola, nella sostanza, presuppone che l'indicazione di beni determinati, ove non costituente un legato, valga comunque ad individuare una quota ché altrimenti la previsione risulterebbe priva di significato o, meglio, caratterizzata da un significato antitetico al tenore letterale delle parole usate dal legislatore,

³³ Sul valore del principio v. RESCIGNO P., *Introduzione al Codice civile*, Bari, 1991, 90.

³⁴ Da BONILINI, *Institutio ex re certa*, cit.

Art. 589

Libro II - Titolo III: Delle successioni testamentarie

come se dall'indicazione di beni determinati fosse possibile desumere che la disposizione sia a titolo di erede per l'universalità dei beni anche se il testatore ha inteso assegnare i beni come quota del patrimonio.

Ma una simile integrazione del dettato normativo non è consentita all'interprete.

Art. 589 – Testamento congiuntivo o reciproco

[1] Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

commento di Elio Bergamo

Sommario: 1. La fattispecie. - 2. Il significato della disposizione.

1. La fattispecie

La norma disciplina, vietandole, due forme di testamento congiuntivo.

In particolare, sancisce il divieto, da un lato, del testamento congiuntivo semplice e, dall'altro, del testamento congiuntivo reciproco¹.

La prima fattispecie, testamento congiuntivo c.d. semplice, ricorre quando due o più persone dispongano, in un medesimo atto scritto da uno solo dei disponenti e sottoscritto da tutti, delle loro sostanze a favore di altri soggetti.

Si configura testamento congiuntivo reciproco, invece, quando due o più persone facciano testamento l'uno a favore dell'altra, sempre in un atto unico scritto da uno solo dei disponenti e sottoscritto da tutti².

La differenza tra le due fattispecie attiene, pertanto, solo nel beneficiario della disposizione.

Affinché possa ravvisarsi testamento "congiuntivo semplice" è necessario, dunque, che lo stesso risulti redatto, con il concorso della volontà di più persone, a favore di soggetti diversi dai disponenti.

¹ CAPOZZI GU., *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, 399; DELLE MONACHE, *Testamento congiuntivo o reciproco (art. 589)*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2005, 243, esclude una vera capacità innovativa della norma in esame, in quanto ritiene che il testamento congiuntivo semplice, in difetto della norma in commento, sarebbe comunque invalido in virtù di altre norme (art. 606 c.c.).

² CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. De Martino*, Novara, 1973, 36.